
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro



Dipendenti delle aziende, società ed Enti Pubblici Economici aderenti a CONFAEL



Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. per i dipendenti delle aziende, società ed Enti Pubblici Economici aderenti a CONFAEL

Inizio validità : 01/08/2025 - Scadenza economica: 30/06/2028 - Scadenza normativa: 30/06/2028

Costituzione delle parti

L'anno 2025, il giorno 01 del mese di Luglio in Roma, presso la sede Nazionale della Confael sita in Via Francesco Cangiullo, 24– 00142 tra:

- CONFIMITALIA aderente a CIU, rappresentata dal Presidente Nazionale, dott.ssa Edlira Kraja coadiuvata dal Vice Presidente Nazionale, dott. Massimo Moncelli, dalla Tesoriera Nazionale, signora Ionela Narcisa Dita e dal Membro della Presidenza Nazionale, signora Valentina Giugliano;

- SNALP, aderente a CIU, rappresentata dal Vice Segretario Vicario Dott. Eugenio Danilo Fischetto coadiuvato dal Vice Segretario Nazionale Dott.Armando Marcianò, dal Segretario Nazionale Amministrativo Dott. Daniele Epifanio e dal Membro di Segreteria Nazionale Dott.ssa Francesca Gentilini;

- CONFAEL, rappresentata dal Segretario Generale Confederale Dott. Domenico Marrella coadiuvato dal Vice Segretario Generale Vicario Dott. Italo Santarelli e dal Segretario Nazionale Organizzativo Dott. Francesco Greco;

- CONFEDI rappresentata dal Presidente Nazionale Dott. Francesco Spena Barretta e dal Vice Presidente Nazionale Dott. Massimo Loria

si obbligano a sottoscrivere il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende, società ed Enti Pubblici Economici aderenti a CONFAEL

letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Per CONFIMITALIA

Per SNALP

Per CONFAEL

Per CONFEPi

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Contratto disciplina i rapporti tra le Aziende, le società, e gli enti pubblici economici, di seguito le Aziende aderenti a CONFAEL in qualità di soci ordinari, ed i lavoratori di cui alla classificazione prevista dai successivi articoli.
2. Il presente Contratto si applica con effetto immediato agli ex I.A.C.P. (comunque denominati) in precedenza ricompresi nel Comparto di contrattazione pubblica "Regioni - autonomie locali" o altri comparti che, a seguito di leggi regionali di riforma, hanno già assunto la natura giuridica di cui al comma 1 all'atto della stipulazione del presente Contratto.
3. Il presente Contratto troverà inoltre applicazione nei confronti degli Enti che saranno trasformati successivamente alla sua stipulazione, nei cui confronti troveranno applicazione le disposizioni del Titolo VI e, se del caso, gli eventuali "Atti aggiuntivi" che si rendesse necessario stipulare.
4. Le norme del presente Contratto e della legge 20 maggio 1970, n. 300 e ss. mm. e ii., sia nell'ambito dei singoli istituti che nel loro complesso, sono reciprocamente legate le une alle altre e sono inscindibili tra loro, costituendo un trattamento unico complessivo.
5. È esclusa l'applicazione anche parziale di altri contratti nazionali collettivi di categoria.
6. Il presente contratto si applica inoltre alle società di scopo, costituite per lo svolgimento di compiti istituzionali e specifici relativi ad attività tipiche del settore dell'edilizia residenziale pubblica e controllate da aziende o società che applicano il presente contratto.
7. Nell'eventualità di partecipazione minoritaria da parte dell'azienda I.A.C.P., comunque denominate, in società con privati e operante in altri servizi di pubblica utilità o in settori della produzione o del terziario è attivata la contrattazione a livello decentrato sul C.C.N.L. applicabile fermo restando i diritti acquisiti.
8. Nel caso di dismissione della Società controllata è attivato il confronto fra le parti firmatarie dal presente C.C.N.L. a livello decentrato per la definizione di soluzioni diverse, facendo anche riferimento e disposizioni nazionali e/o regionali vigenti.

Articolo 2

Durata, decorrenza, rinnovo, disdetta e termini di applicazione del contratto

1. Il presente Contratto concerne il periodo dal 1 agosto 2025 al 30 giugno 2028.
2. Salvo diversa prescrizione, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
3. La sottoscrizione si intende avvenuta al momento della apposizione della firma sul Contratto da parte dei soggetti negoziali.
4. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro si rinnova tacitamente alla scadenza di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle Parti firmatarie mediante apposita comunicazione almeno tre mesi prima della scadenza.
5. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo Contratto collettivo. Con la stessa anticipazione temporale sono presentate le piattaforme contrattuali per il rinnovo.
6. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del Contratto, le Parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
7. In attuazione dell'accordo tra Governo e Parti sociali del 23 luglio 1993, qualora si verifichi un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del Contratto, ai lavoratori destinatari dello stesso verrà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall'accordo medesimo.

Articolo 3

Compiti della Commissione Nazionale di Gestione

1. La "Commissione Nazionale di Gestione del Contratto" (di seguito C.N.G.) è un organismo paritetico costituito dalle Parti firmatarie il presente C.C.N.L.
2. Alla C.G.N., sono affidati i seguenti compiti:
 - a) monitorare i processi di riforma degli I.A.C.P. in atto e proporre le iniziative più idonee a favorirne lo sviluppo;
 - b) fornire interpretazioni autentiche delle norme contrattuali;

- c) emanare linee di indirizzo in merito all'applicazione delle disposizioni contrattuali;
- d) dirigere le controversie locali;
- e) definire i profili formativi ai fini dei percorsi dell'apprendistato;

2. Le Parti concordano che, fatte salve le esigenze specifiche di cui al comma precedente, la C.N.G. si riunisce almeno una volta all'anno, al fine di verificare eventuali problemi nella applicazione del C.C.N.L. o di monitorare eventuali processi di esternalizzazione.

TITOLO I

RELAZIONI SINDACALI E TUTELA DEI LAVORATORI

Articolo 4

Regolamentazione del sistema delle relazioni sindacali

1. Le Parti, nel riaffermare l'autonomia dell'attività imprenditoriale ed i diversi ruoli e responsabilità delle Aziende e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, ritengono indispensabile che il complessivo sistema di relazioni sindacali, ispirato alle finalità ed agli indirizzi del Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, si articoli attraverso rapporti periodici a livello nazionale ed aziendali, regolati da specifiche procedure.
2. Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per dare maggiore efficacia al sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire il raggiungimento di elevati standard dei servizi pubblici erogati e concorrere a sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale, attraverso una maggiore efficienza e competitività del sistema delle imprese partecipate dagli enti locali.
3. Le Parti riconoscono pertanto l'opportunità di prevedere specifici momenti di incontro, a livello nazionale tra la CONFAEL e le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente C.C.N.L. ed a livello aziendale tra le Direzioni aziendali e loro rappresentanti e le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), costituite ai sensi dell'accordo nazionale interconfederale Cispel/Cgil - Cisl - Uil 29.9.1994, assistite dalle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente C.C.N.L..
4. Tali periodici incontri avvengono con le modalità di seguito definite e con l'obiettivo di realizzare tra la Parti, sui diversi temi successivamente specificati, momenti di:
 - a) informazione, intendendosi con questa voce la trasmissione ed esposizione di documenti,

dati, programmi ed iniziative;

b) consultazione, intendendosi con questa voce la discussione preventiva su tematiche di rilievo, finalizzata alla conoscenza e valutazione approfondita dei reciproci orientamenti ed opinioni ed alla evidenziazione delle possibili convergenze sui diversi aspetti;

c) contrattazione, intendendosi con questa voce l'attività di negoziazione delle Parti su materie di competenza del rispettivo livello per la loro definizione congiunta.

5. Resta al di fuori delle modalità di rapporto sopra indicate o regolamentate la comunicazione prevista nell'ambito di alcuni articoli del presente Contratto, la quale consiste nell'invito da parte dell'Azienda alla R.S.U. e alle corrispondenti strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L. di una nota scritta contenente dati e notizie su determinati argomenti.

6. Le Parti concordano infine sull'opportunità di inserire la procedura di verifica delle competenze e degli ambiti negoziali aziendali definiti dal C.C.N.L..

1. Livello nazionale

A) Informazione e Consultazione

1. Le parti stipulanti il presente C.C.N.L. riconoscono il carattere strategico del servizio di pubblica utilità che le Aziende del settore casa sono chiamate a svolgere, la complessità organizzativa del settore stesso, nonché il ruolo che le organizzazioni sindacali rivestono, oltre che per la tutela di tutti i lavoratori, anche per un'efficace realizzazione delle strategie delle Aziende del settore, ferma restando la distinzione dei ruoli o di responsabilità tra le Aziende stesse e il Sindacato e manifestano il reciproco interesse ad un sistema di relazioni sindacali di alto profilo.

Anche per il perseguimento del suddetto fine, le Parti convengono sulla opportunità di definire un sistema di Relazioni Industriali e di Assetti contrattuali articolato rispettivamente sulla contrattazione, sul confronto, sulla consultazione e sull'informazione a carattere preventivo e/o periodico, coerente con lo spirito del protocollo 23 luglio 1993 o del T.U. sulla rappresentanza del 10.2.2014; un sistema quindi finalizzato alla realizzazione di condizioni di efficienza, competitività e qualità dei servizi gestiti dalle Aziende, come riaffermato e consolidato dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998 e in considerazione dei principi afferenti al dialogo sociale secondo le Direttive UE; nell'ottica di ricercare possibili convergenze sulle principali tematiche di reciproco interesse

e con il comune obiettivo di valorizzazione delle risorse umane e di salvaguardia delle professionalità presenti.

2. Al fine di garantire una adeguata predisposizione degli incontri annuali, questi si svolgono, per quanto possibile, secondo un calendario di massima, che viene definito tra le Parti entro il mese di maggio di ciascun anno.

3. Gli incontri sono promossi da CONFAEL o richiesti dalle Organizzazioni sindacali firmatarie e sono preceduti dalla trasmissione della documentazione necessaria in tempi e modalità tali da consentire alle Parti di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro, al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione. I tempi nei quali deve concludersi la procedura sono oggetto di valutazione tra le Parti.

B) Contrattazione - Procedura di rinnovo del C.C.N.L.

1. Le proposte di rinnovo del Contratto debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del Contratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 giorni dalla notifica delle proposte stesse.

2. In occasione del primo incontro tra le Delegazioni, va definito il percorso del negoziato e si procede alla individuazione dell'onere relativo alle proposte formalizzate. Sempre nel corso del primo incontro, le parti definiranno anche le regole per la composizione delle Delegazioni investite delle trattative.

3. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo, se successive al termine di cui al punto 1, le Parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.

4. La violazione del periodo di raffreddamento come definito al quarto comma del presente articolo comporta come conseguenza a carico delle Parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993.

5. Nel mese successivo alla scadenza del Contratto, ove sia constatata l'esistenza di gravi difficoltà, viene attuato un resoconto alle Parti confederali competenti, le quali sviluppano interventi atti a rimuovere le difficoltà fino all'esaurimento del periodo di raffreddamento.

6. Qualora gli interventi su citati non abbiano effetto positivo, le Parti possono attivare congiuntamente le ulteriori iniziative per la definizione delle vertenze previste dal Protocollo Cispel- Cgil/Cisl/Uil 20.7.1989, Norme pattizie, punto 1), ultimo comma. In pendenza di tali iniziative, le Parti non assumono o sospendono iniziative unilaterali nè precedono ad azioni dirette.

7. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 a decorrere dal futuro rinnovo del presente C.C.N.L. e con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l'avvio delle trattative nazionali, le Parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del Contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva, viene corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato "Indennità di vacanza contrattuale".

8. L'importo di tale indennità è pari al 30% (trenta per cento) del tasso di inflazione programmato relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale, applicato alla somma di retribuzione base ed indennità ex-contingenza.

9. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, l'importo di tale indennità è pari al 50% (cinquanta per cento) dell'inflazione programmata relativa all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale.

10. Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del Contratto nazionale l'indennità cessa di essere erogata.

2. Livello aziendale

Richiamata la piena autonomia decisionale e di responsabilità di gestione degli organi aziendali nell'ambito della prerogative di legge e statuarie e la piena autonomia d'azione dei Sindacati, le Parti, al fine di migliorare il processo delle Relazioni industriali, concordano le seguenti procedure per lo sviluppo dei momenti di rapporto in cui si articola il sistema.

A) Informazione

L'Azienda trasmette alla RSU, e alle corrispondenti strutture, territorialmente competenti, delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, i documenti ed i dati inerenti gli specifici argomenti oggetto di informazione. Su loro esplicita richiesta, può tenersi un apposito incontro di approfondimento da svolgersi non prima di 7 (sette) giorni ed entro 15

(quindici) giorni dalla trasmissione dei dati e documenti di cui al capoverso che precede; l'incontro, ove espletato, costituisce completo adempimento della procedura.

B) Confronto

Con questa voce si intende la discussione preventiva con le R.S.U. e le OO.SS. territoriali sulle materie riguardanti programmi di sviluppo nonché un incontro periodico sulle linee generali dell'Azienda. 9

C) Consultazione

L'Azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie inerenti gli argomenti oggetto di consultazione e fissa un incontro da tenersi non prima di 7 (sette) giorni dalla data di trasmissione ed entro 10 (dieci) giorni dalla stessa. Alla fine dell'incontro, la RSU e le corrispondenti strutture, territorialmente competenti, delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono chiedere un ulteriore incontro di approfondimento, da tenersi entro i 10 (dieci) giorni successivi, a completamento dell'impegno alla consultazione.

Nota a verbale

Con riferimento alla procedura di cui alla presente lettera, le Parti a livello locale possono concordare lo svolgimento di un numero di incontri superiore a quello previsto, a condizione che vengano rispettati i limiti temporali complessivi indicati nella presente lettera C).

D) Contrattazione aziendale

In relazione agli ambiti ed alle modalità di contrattazione aziendale individuate nel precedente articolo, le Parti convengono sull'attuazione delle seguenti procedure.

1) Procedura per la contrattazione aziendale quadriennale di cui al Protocollo Governo - Parti Sociali 23.7.1993.

Gli accordi aziendali stipulati secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi. La Parte (Azienda ovvero RSU e corrispondenti strutture

sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL) che ha ricevuto la proposta di rinnovo si impegna ad iniziare la trattativa entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta. La trattativa si sviluppa nei successivi 40 (quaranta) giorni; decorso inutilmente tale termine, le Parti attuano le procedure previste dal Protocollo CISPEL – CGIL/CISL/UIL 20.7.1989, Norme pattizie, punto 3). Durante i 2 (due) mesi decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della richiesta se successiva ai termini di cui al comma 2 del presente punto 1), le Parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette.

2) Procedura per la contrattazione aziendale sulle altre materie espressamente rinviata dal CCNL.

L'Azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie alla RSU e alle corrispondenti strutture, territorialmente competenti, delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, e fissa un incontro da effettuarsi non prima di 7 (sette) e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di trasmissione. La trattativa si sviluppa nei successivi 15 (quindici) giorni, concludendosi comunque entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della procedura. Fermi restando i termini sopra previsti, la procedura può essere attivata anche su richiesta della RSU e delle corrispondenti strutture, territorialmente competenti, delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. Decorso tale termine senza pervenire ad un accordo ed esperite eventuali procedure di conciliazione convenute tra le Parti presso livelli regionali superiori e/o sedi istituzionali, le Parti stesse debbono ritenersi libere di assumere le iniziative più opportune, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli.

E) Verifica.

Ove, nello svolgimento della contrattazione di secondo livello, sorgano dubbi sulla competenza ed ambito negoziale del livello aziendale, a richiesta di una delle Parti, viene attuata la verifica in sede nazionale del competente livello negoziale. Tale procedura sospende i termini per la contrattazione aziendale e va comunque conclusa entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Articolo 5

Livelli di contrattazione

Richiamati i principi contenuti nel Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, le Parti stipulanti si danno atto della suddivisione degli assetti contrattuali tra contrattazione collettiva di livello nazionale e contrattazione di livello aziendale (contrattazione di secondo livello), quest'ultima riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL.

1. Contratto collettivo nazionale

In quest'ambito, il Contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione primaria degli aspetti normativi e retributivi.

Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare:

- a) il trattamento economico fondamentale;
- b) l'assetto del sistema dei diritti di informazione e degli strumenti di partecipazione e più in generale delle relazioni industriali e dei diritti sindacali;
- c) il sistema di classificazione dei lavoratori;
- d) la durata dell'orario di lavoro;
- e) la regolamentazione delle problematiche sociali e della previdenza complementare;
- f) la definizione delle materie ed ambiti della contrattazione aziendale;
- g) la definizione delle procedure di rinnovo del CCNL stesso nonché degli accordi aziendali.

Compete al CCNL l'individuazione per il livello aziendale dei soggetti abilitati alla conduzione della contrattazione di secondo livello nonché la predisposizione delle adeguate garanzie procedurali per il rispetto degli ambiti negoziali.

2. Contrattazione aziendale

Ai sensi del punto 2, Assetti Contrattuali, n. 3 del Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, alla contrattazione aziendale viene attribuita la funzione di negoziare, con le

modalità ed entro i limiti previsti dal presente CCNL, contenuti economici variabili commisurati, secondo criteri da individuare tra le Parti, esclusivamente a parametri di produttività/reddittività e correlati ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità ed altri elementi di competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Azienda.

L'accordo aziendale in attuazione della funzione negoziale di cui sopra viene stipulato dalla RSU, assistita dalle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL ed ha durata quadriennale; allo stesso si perviene secondo le procedure di cui all'articolo 4, voce Livello aziendale, lettera c), n. 1.

Fermo restando quanto previsto nei due commi precedenti in relazione all'accordo aziendale quadriennale, le Parti convengono di demandare ulteriormente alla contrattazione aziendale l'attuazione e/o la specificazione delle discipline previste dal CCNL - in conformità alle regole espressamente stabilite dal CCNL medesimo - nelle materie e istituti di seguito indicati:

- a) linee di indirizzo generale per l'attività di formazione e aggiornamento professionale;
- b) indennità di trasferta e rimborsi spese;
- c) altre indennità di carattere compensativo;
- d) indennità di maneggio valori;
- e) mense aziendali;
- f) quanto altro venga espressamente rinviato alla contrattazione aziendale dal CCNL.

Le diverse modalità di interlocuzione tra Aziende ed RSU sono disciplinate nei rispettivi articoli contrattuali.

Articolo 6

Diritti di informazione e confronto

1. Livello nazionale

Gli incontri periodici di informazione e confronto di cui all'articolo 4 del presente C.C.N.L. vertono in particolare sui seguenti argomenti:

- a) politiche ed assetti settoriali con particolare riferimento alle strategie ed ai livelli di

investimento;

b) legislazione del lavoro;

c) mercato del lavoro e politiche formative;

d) norme nazionali ed europee che regolamentano i criteri di sicurezza dei cantieri, per la salvaguardia della integrità fisica dei lavoratori e normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza e igiene del lavoro e tutela ambientale;

e) pari opportunità;

f) problematiche relative ai lavoratori portatori di handicap;

g) risultanze delle ricerche di settore relative al grado di soddisfazione degli utenti.

I predetti argomenti possono essere esaminati anche all'interno di apposite Commissioni costituite tra le Parti allo scopo di favorire ulteriori approfondimenti sui temi trattati.

2. Livello regionale/territoriale

A questo ambito vengono riservate le materie previste dal Protocollo Cispel - Cgil/Cisl/Uil 20.7.1989 ed inoltre quanto stabilito dal Contratto in ordine alle politiche di formazione professionale, ai programmi di politica occupazionale, alla esigenza di nuove figure professionali, ai riflessi della programmazione regionale sulle politiche abitative, ai rapporti o alle forme di collaborazione fra gli ex I.A.C.P., alle ricadute delle politiche regionali in materia di canoni e investimenti, alle problematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro ed alla mobilità.

Dichiarazione congiunta

Le Parti concordano che, nella fase di trasformazione e di riorganizzazione aziendale degli ex I.A.C.P., il livello nazionale/territoriale esplicherà un ruolo di particolare rilievo per la individuazione di linee di sviluppo comuni delle Aziende in tale ambito.

In particolare il confronto regionale potrà individuare linee di indirizzo comuni e criteri omogenei di riferimento per la gestione delle nuove politiche incentivanti e per la destinazione delle risorse che si potranno rendere disponibili a seguito di economie di gestione, di riduzione dei costi della stessa, oltre che a seguito di entrate aggiuntive derivanti dalla espansione e diversificazione delle attività aziendali.

3. Livello Aziendale

Nel comune intento di accrescere la funzionalità dell'Azienda e migliorare nella sicurezza il servizio a favore dell'utenza, con periodicità annuale e con tempificazione coerente con la preparazione degli strumenti di programmazione aziendale, le Aziende promuovono la informazione della R.S.U., o delle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente C.C.N.L., sui seguenti temi:

- a) andamento economico e produttivo dell'Azienda, con riferimento alle prospettive di sviluppo delle attività e relativa programmazione ed ai risultati di gestione;
- b) volume degli investimenti effettuati e programmi di investimento;
- c) programmi di significative ristrutturazioni dell'Azienda connesse ad acquisizioni e/o scorpori di attività; nonché la eventuale costituzione e/o partecipazione a Società di scopo;
- d) programmi di sviluppo occupazionale, in relazione alle varie forme di lavoro previsto dal presente Contratto;
- e) articolazione orario di lavoro;
- f) prestazioni oltre il normale orario di lavoro;
- g) dinamica del costo del lavoro, anche con riguardo alle quantità globali impegnate nelle politiche retributive aziendali ed al numero dei lavoratori da queste interessati;
- h) indirizzi strategici in tema di formazione ed addestramento, incluse le notizie sulla attività formativa realizzata nell'anno precedente.
- i) situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125 in tema di pari opportunità;
- l) standard dei servizi da assicurare ai cittadini, con riferimento alla Carta dei Servizi.

Con riferimento alle strategie ed ai programmi aziendali oggetto di informazione che hanno diretta incidenza sull'occupazione e sul contenuto delle prestazioni di lavoro del personale, le Aziende proseguano l'informazione di cui al primo comma in termini di confronto preventiva della R.S.U. e delle strutture corrispondenti sindacali territoriali, con riguardo alle relative motivazioni ed alle conseguenze per i lavoratori, sui seguenti temi:

- a) linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale e dell'occupazione, anche con

riferimento alle procedure di assunzione ed alla mobilità;

b) programmi di sviluppo occupazionale;

c) programmi di mobilità collettiva non temporanea correlati al complesso delle esigenze e degli obiettivi della gestione aziendale, in particolare programmi conseguenti a processi di ristrutturazione anche relativi ad acquisizioni e/o scorpori di attività:

d) criteri e metodologie di valutazione individuale dall'Azienda per lo sviluppo professionale e la mobilità. Tali metodologie si baseranno sulla valutazione dell'accrescimento professionale/ conseguito anche attraverso attività di formazione, sulla valutazione delle capacità dimostrate nell'assolvimento dei compiti espletati nonché sull'esperienza acquisita:

e) criteri e metodologie generali delle politiche retributive aziendali, aree interessate e previsioni di spesa.

Nell'ambito di tale confronto si dà corso all'esame a consuntivo dello stato di attuazione dei suddetti programmi aziendali dell'anno trascorso: in particolare per quanto riguarda le politiche retributive e lo sviluppo professionale si dà luogo ad un esame dall'attuazione dei criteri oggetto di confronto preventivo.

In relazione alle caratteristiche dei temi indicati, alla R.S.U. e alle strutture sindacali territoriali di cui sopra può essere richiesto un impegno alla riservatezza su talune delle notizie e dei dati comunicati dell'Azienda.

Le procedure su esposte vanno rinnovate a fronte di significativi cambiamenti dei programmi aziendali o del verificarsi di fatti che incidano in maniera rilevante sull'occupazione o sulla mobilità.

I momenti di rapporto tra le Parti di cui ai commi che precedono debbono essere tra loro raccordati operativamente e semplificati attraverso l'unificazione delle diverse procedure, anche al fine di evitare la sommatoria dei relativi tempi.

Per dare caratteristiche di organicità efficacia alla discussione, nell'ambito della procedure indicate dal presente articolo va dato corso, ove possibile, anche alle diverse procedure eventualmente previste in altri articoli contrattuali sulle stesse materie o su materie comunque connesse, fermo restando il raccordo dai tempi come sopra individuato.

Alle R.S.U. viene inviata una copia dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di

Amministrazione.

È consentito alle R.S.U. l'accesso agli atti dell'Azienda nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle normative in materia di Privacy.

Articolo 7

Pari opportunità

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di recepire il D.Lgs. n. 198/2006, c.d. Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna, d'ultimo modificato dalla l. n. 205 del 2017.
2. In Particolare, le Parti promuovono misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
3. Ogni Azienda promuove iniziative, anche su proposta delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, volte a verificare, non solo il rispetto della normativa sulla parità, ma anche a rendere effettive le condizioni di opportunità rimuovendo gli ostacoli che ne impediscano le realizzazione nel campo della assunzioni, della formazione professionale, della retribuzione e della carriera.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
5. Alla contrattazione a livello aziendale è assegnata la funzione di:
 - esaminare l'andamento occupazionale femminile;
 - proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per la collocazione professionale, il riconoscimento del valore del lavoro, i processi di sviluppo di carriera.
6. Le Parti, anche alla luce del recente Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016, convengono sulla necessità di individuare un modello di Codice di comportamento ribadendo che ogni anno o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro (e non solo), è inaccettabile.

Articolo 8

Salute e sicurezza sul lavoro

1. Le Aziende dichiarano che la sicurezza e l'igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell'ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati (datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori) e che la funzione "Sicurezza" si configura come qualificato mezzo dell'attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l'igiene del lavoro.

2. Le Parti riaffermano come diritto - dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa, per evitare o diminuire i rischi e per migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

3. Visti il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni a livello nazionale e le norme regionali le quali hanno recepito nel nostro ordinamento le Direttive Europee in materia, le Parti, in funzione del rinvio previsto dal suddetto decreto alla contrattazione collettiva per la disciplina di specifici argomenti, convengono quanto segue:

1. Rappresentante per la sicurezza

A) Numero

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come di seguito definito:

- aziende fino a 50 dipendenti: 1;
- aziende fino a 200 dipendenti: 2;
- aziende da 201 a 1.000 dipendenti: 3;
- aziende oltre i 1.000 dipendenti: 6.

La durata dell'incarico dei rappresentanti di cui sopra è di tre anni.

B) Modalità di designazione o elezione

1) Aziende fino a 15 dipendenti

Il rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno.

L'elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali territorialmente competenti dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L. e si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.

Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all'Azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che occupati nell'Azienda.

In caso di dimissioni del rappresentante per la sicurezza, subentra il primo dei non eletti. In mancanza il dimissionario esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.

2) Aziende con più di 15 dipendenti

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà/anno eletto/i il/i lavoratore/i che ha/hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.

Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova in forza all'Azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che occupati nell'Azienda.

In caso di dimissioni del/dei rappresentanti per la sicurezza subentra/ano il/i primo/i dei non eletti. In mancanza dimissionario/i esercita/ano le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.

C) Permessi retribuiti

Per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 50 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni al rappresentante per la sicurezza spettano:

- nelle aziende che occupano sino a 5 dipendenti: permessi retribuiti pari a 12 ore annue;
- nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti: permessi retribuiti pari a 30 ore annue;
- nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti: permessi retribuiti pari a 10 ore annue.

Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 19, lett. *b)*, *c)*, *d)*, *g)*, *i)* e *l)* del D.Lgs. n. 81 del 2008 non viene utilizzato il predetto monte ore.

D) Formazione dei rappresentanti per la Sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'articolo 50 comma 1, lett. *g)* del D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Salvo iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali, spetta all'Azienda definire i programmi formativi per i rappresentanti della sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall'articolo 22 del Dlgs. sopra citato.

E) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'articolo 50 comma 1 lettera *g)* del D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni:

1) Accesso ai luoghi di lavoro

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.

Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.

Tali visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

2) Modalità di consultazione

Laddove il D.Lgs n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; il datore di lavoro pertanto consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.

Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.

Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza; il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

3) Informazioni e documentazione aziendale

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 81/2008.

Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi custodito presso l'Azienda.

Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla legge.

Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.

Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alle sue funzioni, nel rispetto delle norme di legge.

4) Strumenti per l'espletamento delle funzioni

Per l'esercizio delle sue funzioni il Rappresentante per la sicurezza fruisce del locale già posto a disposizione delle R.S.U. e degli eventuali supporti logistici connessi, secondo le prassi in atto.

2. Organismi paritetici

A livello territoriale, tra le Associazioni Regionali Cispel e le strutture sindacali territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L. o delle Confederazioni cui le Organizzazioni sindacali stesse aderiscono, sono costituiti

organismi paritetici con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.Lgs n. 81 del 2008.

La formazione dei lavoratori e quella dei Rappresentanti per la sicurezza avviene in collaborazione con i presenti organismi paritetici.

3. Utilizzo di attrezzature munite di video terminali

Il destinatario della normativa prevista dal Titolo VII (articoli 172-177) del D.Lgs. n. 81 del 2008 viene individuato nel lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175 del menzionato D.Lgs.

Tale lavoratore, nell'ambito delle prime quattro ore giornaliere dell'attività come sopra specificata, deve essere adibito per la durata di 30 minuti ad altra attività e per le rimanenti ore deve fruire di 15 minuti di pausa retribuita ogni due ore di applicazione continuativa al videoterminale.

Le pause possono essere cumulate, ma non possono essere godute né all'inizio né al termine dell'orario di lavoro.

Articolo 9

Prerogative e funzioni del sindacato

1. Rappresentanza sindacale unitaria

Le Parti, CONFIMITALIA, SNALP, CONFAEL e CONFEPI, convengono quanto di seguito riportato.

1. Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L., in ciascuna Azienda con più di 15 dipendenti, può essere costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.).

Hanno inoltre potere di iniziativa quelle Organizzazioni sindacali che abbiano espresso formale adesione al presente accordo ed all'accordo interconfederale sopra citato nonché alle modalità di esercizio del diritto di sciopero.

Le operazioni connesse con le elezioni delle R.S.U. debbono svolgersi, previo accordo con

la Direzione aziendale, in modo tale da consentire a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio.

Per i successivi rinnovi, l'iniziativa può essere assunta dalla R.S.U. e deve essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto o che comunque aderiscano alla disciplina in esso convenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970; le loro R.S.A. devono intendersi decadute con la nomina delle R.S.U.

2. Il numero massimo dei componenti della R.S.U. in ciascuna Azienda è pari a:

- nelle aziende che occupano da 16 a 70 dipendenti: 3;
- nelle aziende che occupano da 71 a 140 dipendenti: 4;
- nelle aziende che occupano da 141 a 200 dipendenti: 5;
- nelle aziende che occupano da 201 a 300 dipendenti: 6;
- nelle aziende che occupano da 301 a 500 dipendenti: 7;
- nelle aziende che occupano da 501 a 700 dipendenti: 9;
- nelle aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 100 dipendenti, o frazione di 100, oltre i 700, in aggiunta al numero precedente.

In attuazione del punto 1, secondo comma dell'accordo Interconfederale 29.9.1894, ferma restando l'unicità della R.S.U. ed il rispetto dei numeri complessivi stabiliti nel precedente comma, nelle aziende di maggiori dimensioni, ove siano presenti entità organizzative e operative autonome, la R.S.U. nella sua unicità può essere articolata in sezioni e/o aree tra le quali si ripartisce il numero complessivo dei componenti in misura proporzionale al numero degli addetti rispettivamente occupati nelle diverse entità autonome.

L'individuazione delle entità organizzative od operative autonome di cui al punto precedente è oggetto di contrattazione tra l'Azienda e le strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1, primo comma del presente articolo.

In tali casi ed in ogni altro caso ove la dimensione complessiva della R.S.U. lo richieda, può essere istituito tra i componenti della R.S.U. un organismo ristretto di coordinamento

denominato Comitato Esecutivo, composto di un numero di membri non superiore al 30% del numero complessivo della R.S.U.; tale comitato esecutivo ha la funzione di coordinare le attività di competenza della R.S.U. e di rappresentare la medesima nella gestione dei rapporti sindacali e negoziali con la Direzione aziendale.

Singoli membri del Comitato Esecutivo e della R.S.U. possono intervenire presso la Direzione aziendale per tutto quanto attiene al rispetto ed all'applicazione delle leggi, dei contratti e delle consuetudini, ma non hanno potere di trattativa se non a seguito di mandato espressamente loro conferito dalla R.S.U. o dal Comitato Esecutivo della R.S.U..

3. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. e costituenti la R.S.U. ratificano congiuntamente e successivamente comunicano alla Federcasa i nominativi dei componenti delle R.S.U.; CONFAEL, riscontra la corrispondenza alle norme, comunica alle aziende tali nominativi entro i 15 giorni successivi; il mandato della R.S.U. decorre dalla comunicazione di cui sopra.

Nei casi di decadenza delle R.S.U. o comunque ove la R.S.U. non sia validamente costituita, l'attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1 del presente articolo per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione.

4. La R.S.U., in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del Sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza delle preesistenti rappresentanze sindacali interne, con riferimento all'esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori previsti dal C.C.N.L.; i suoi componenti nell'ambito dei numeri complessivi di cui al precedente punto 2 subentrano alle R.S.A. ed ai dirigenti delle stesse nell'esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla legge n. 300 del 1970; nei confronti di ciascun componente della R.S.U. nell'ambito del numero complessivo suddetto si applicano le tutele previste dagli articoli 18 e 22 della legge n. 300 del 1970.

Le associazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. comunicano all'Azienda il nominativo dei soggetti responsabili dell'esercizio i diritti di cui sopra.

La R.S.U. gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale e assistita dalle corrispondenti strutture sindacali territoriali firmatarie del presente C.C.N.L. assolve funzione di agente contrattuale nelle materie che il presente C.C.N.L. attribuisce alla contrattazione a livello aziendale.

Norme in deroga

Nelle aziende in cui il numero dei dipendenti risultasse fino a 15 dipendenti può essere costituita una R.S.U. con 1 rappresentante.

Nota a verbale

Le parti convengono di ridifinire la materia della rappresentanza sindacale alla luce dei nuovi accordi, e dei T.U. della rappresentanza del 10.1.2014 e del 10.2.2014 e successive intese.

2. Permessi sindacali

A) Permessi per la R.S.U.

Per l'espletamento dei propri compiti o funzioni, i componenti della R.S.U. possono disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari ad 1 ora per dipendente in forza presso l'Azienda al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di funzione, con un minimo di 12 ore annue. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la R.S.U. nell'esercizio dei compiti da essa svolti.

I permessi della R.S.U. assorbono quelli spettanti a norma dell'articolo 23 della legge n. 300 del 1970.

I tempi relativi agli incontri sindacali su convocazione della Direzione aziendale non sono computati ai fini del suddetto monte ore.

La richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto dalla R.S.U. alla Direzione aziendale, con un preavviso di 24 ore, indicando il nominativo del beneficiario.

Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività aziendale.

Fino ad avvenuta costituzione delle R.S.U. il monte ore di cui alla presente lettera A) compete ai membri della R.S.A.

B) Permessi per i dirigenti sindacali aziendali

I lavoratori componenti gli organismi direttivi delle Confederazioni sindacali e degli organismi direttivi nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente C.C.N.L., hanno diritto a permessi retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio, per la partecipazione alle riunioni degli organismi suddetti e per ogni altra attività sindacale extra aziendale inerente al loro mandato sindacale, inclusa la partecipazione a congressi, convegni, corsi di formazione sindacale, per un monte ore annuo pari a 2 (due) ore per dipendente in forza presso l'Azienda al 30 settembre dell'anno precedente a quello di fruizione.

Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza al 30 settembre di ciascun anno, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario di lavoro svolto.

Questo monte ore annuo viene attribuito in attuazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 300 del 1970.

CONFAEL trasmette alle Organizzazioni sindacali entro il 30 novembre di ciascun anno il dato complessivo del personale in forza nelle aziende associate ed il numero complessivo delle deleghe espresse dai lavoratori a favore di ciascuna di esse.

I lavoratori che possono fruire di questo monte ore aziendale sono i componenti degli organismi direttivi delle Federazioni di categoria stipulanti il presente C.C.N.L. e delle Confederazioni Sindacali alle quali sono aderenti, individuati secondo i rispettivi statuti e comunicati nominativamente.

A tal fine, le Organizzazioni Sindacali si impegnano a fornire tempestivamente a CONFAEL i rispettivi statuti e l'elenco degli organismi direttivi ivi contemplati.

Le Organizzazioni sindacali si impegnano a fornire tempestiva comunicazione a CONFAEL in ordine ad eventuali soppressioni e/o istituzioni di organismi direttivi sindacali, e la stessa provvederà poi a comunicarle alle aziende interessate.

Il monte ore aziendale costituisce un limite annuo invalicabile e non è consentita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell'anno di competenza; lo stesso viene ripartito tra le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L. nella misura e con le modalità che le medesime Organizzazioni sindacali si impegnano a comunicare alle aziende ed a CONFAEL entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale la ripartizione si riferisce. In mancanza di tale accordo, la ripartizione verrà effettuata in proporzione alle deleghe complessivamente espresse dai lavoratori delle aziende

comprese nel campo di applicazione del Contratto.

In via eccezionale, di tale monte ore sono inoltre ammessi a beneficiare anche i singoli lavoratori chiamati espressamente ad affiancare e/o partecipare ad attività ed iniziative degli organismi sopra citati nell'esercizio dei compiti ad essi affidati; tali permessi possono essere goduti solo se non pregiudicano le esigenze di servizio.

Il permesso deve essere espressamente richiesto dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati, con un preavviso di due giorni mediante lettera indirizzata alla direzione aziendale.

La partecipazione dei dirigenti sindacali di cui alla presente lettera B) a riunioni espressamente convocate dalla direzione aziendale non sono computate ai fini del monte ore.

C) Attività sindacale a tempo pieno

L'attività sindacale a tempo pieno viene convenzionalmente quantificata in 1000 ore in ragione di anno e può essere svolta dai dirigenti sindacali che rivestono cariche di responsabilità all'interno degli organismi direttivi delle Organizzazioni sindacali stipulanti, attraverso la fruizione di permessi sindacali retribuiti in via continuativa per tutta la durata del mandato (riferito all'anno solare).

Per il periodo 20..-20.. è garantita la fruizione di tre permessi sindacali a tempo pieno.

Per lo stesso periodo è altresì attribuito alle Strutture sindacali nazionali un monte ore costituito da 0,5 ore per dipendente.

Le Parti si impegnano ad aggiornare la materia dei permessi e delle agibilità sindacali, sia a livello nazionale che locale.

Le Organizzazioni sindacali beneficiarie dei permessi sindacali a tempo pieno sono individuate da un accordo unitario fra tutte le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto o, in mancanza di tale accordo, in base alla maggiore rappresentatività accertata mediante le deleghe espresse dai lavoratori delle aziende comprese nel campo di applicazione del Contratto.

I permessi per l'attività sindacale e tempo pieno non possono essere utilizzati per periodi inferiori all'intero anno solare, salvo la sola sostituzione del lavoratore interessato in caso di

cessazione del rapporto di lavoro o di ogni carica sindacale; eventuali casi eccezionali di sostituzione potranno essere esaminati dalle Parti stipulanti il C.C.N.L.

Durante l'attività sindacale a tempo pieno, il dipendente mantiene, ai sensi di legge e di Contratto, il diritto alla conservazione del posto; al termine dell'attività sindacale a tempo pieno l'Azienda assegna all'interessato un posto di lavoro possibilmente con la stessa qualifica e comunque con il medesimo livello di inquadramento precedentemente attribuito, comportante l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte nel periodo precedente.

Durante la fruizione dei permessi sindacali a tempo pieno è garantita la corresponsione della retribuzione globale, esclusi i trattamenti economici accessori legati alla presenza in servizio.

L'onere conseguente ai permessi sindacali retribuiti per attività sindacale a tempo pieno qui previsti è annualmente ripartito tra tutte le aziende che applicano il presente C.C.N.L., in proporzione al numero di dipendenti in servizio al 30 settembre di ogni anno presso ciascuna Azienda.

CONFAEL acquisisce dalle aziende ogni dato utile a verificare il rispetto delle presenti norme.

MODULO DI RICHIESTA DI PERMESSO SINDACALE

Richiesta di permesso sindacale

(ufficio/reparto di appartenenza)

Il/La sottoscritto/a

Matricola n.

In servizio presso (ufficio/reparto)

in qualità di (carica sindacale rivestita)

richiede un permesso nel Giorno

dalle ore alle ore

per la seguente causale:

A tal fine allega

Data

(firma dell'interessato)

(firma responsabile dell'organo direttivo)

LEGENDA CAUSALI

1: Partecipazione a riunione di organismo direttivo

2: Partecipazione a congressi in qualità di delegato

3: Trattative ed incontri sindacali esterni

4: Espletamento del mandato

5: Partecipazione a corsi di formazione

3. Affissione comunicati - diffusione stampa sindacale

1. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 25 dalla legge n. 300 del 1970, l'Azienda predispone nei luoghi che saranno localmente concordati appositi albi per l'affissione di comunicati. In detti albi, le R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. possono affiggere comunicati, afferenti le proprie attività, da trasmettere per conoscenza alla Direzione.

2. La responsabilità dei comunicati è assunta dagli organi direttivi delle Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. e dalla R.S.U..

4. Trattenute dei contributi sindacali

1. Allo scopo di facilitare ai lavoratori il versamento dei propri contributi alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente C.C.N.L. alle quali sono iscritti, le aziende effettueranno le relative trattenute sulle retribuzioni mensili nella misura indicata dai Sindacati nazionali, inserendole nei ruoli paga, previo rilascio da parte degli interessati di apposita delega, nella quale devono essere specificati le generalità del lavoratore, il numero di matricola, il Sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, la periodicità e l'importo della trattenuta stessa.

2. La trattenuta viene effettuata e/o è sospesa a richiesta del lavoratore interessato con

decorrenza dal mese successivo, alla data della delega e/o di revoca della stessa.

3. Dopo aver effettuato la trattenuta l'Azienda rimette ad ogni sindacato la somma di competenza.

4. Restano salve le modalità di trattenuta dei contributi sindacali già in atto presso le singole aziende.

5. Assemblee sindacali del personale

1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. Le assemblee si svolgono di norma nell'ambito della sede di lavoro; in caso di assemblea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, le modalità di computo delle ore di assemblea vengono definite nell'ambito delle relazioni sindacali a livello aziendale, fermo restando che la durata dell'assenza dal lavoro comincia comunque a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro in servizio. Nel caso di Aziende con più sedi territoriali ovvero in caso di assemblee generali di tutti i dipendenti saranno concordate a livello decentrato le modalità per facilitare agli stessi le modalità di partecipazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 300 del 1970, le riunioni possono essere indette dalla R.S.U. ovvero dalle strutture sindacali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente C.C.N.L. con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione dell'assemblea va comunicata alla direzione aziendale secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preavviso di almeno 48 ore.

3. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi; in ogni caso lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà possibilmente aver luogo fuori degli orari di apertura degli uffici al pubblico e comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di informare la cittadinanza, di assicurare l'erogazione dei servizi indispensabili da garantirsi anche in caso di sciopero e comunque della necessità di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti, secondo le norme in atto in applicazione della legge n. 146 del 1990 da ultimo modificata con d.l. n. 146 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla l. 182 del 2015.

4. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione dell'Azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali rappresentate nella R.S.U. e/o delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L..

6. Locali per le R.S.U.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 300 del 1970, l'Azienda, nei limiti del possibile, mette a disposizione della R.S.U. un locale per le proprie riunioni.

Articolo 10

Patronati

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 300 del 1970, secondo cui gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'Azienda, per quanto riguarda gli istituti di patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto si conviene quanto segue:

- gli istituti di patronato possono svolgere i compiti previsti dalla legge n. 152 del 2001 mediante i rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni.

2. I rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole aziende le modalità di svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto fuori dall'orario di lavoro.

3. Qualora per ragioni di particolare urgenza, i rappresentanti del patronato dovessero conferire durante l'orario di lavoro con un dipendente dell'Azienda per l'espletamento del mandato conferito, gli stessi rappresentanti del patronato daranno tempestiva comunicazione alla direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato un permesso non retribuito, affinché possa allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo strettamente necessario, sempreché non ostino effettivi motivi di carattere tecnico organizzativo. Le aziende dovranno prevedere un apposito albo per consentire ai patronati l'affissione di notizie di carattere generale attinenti le proprie funzioni.

4. Ai rappresentanti del patronato dovrà essere consentito l'uso di idonei spazi per l'espletamento delle loro attività.

Articolo 11

Circolo culturale e ricreativo

1. Le attività culturali e ricreative esistenti nell'Azienda o che verranno realizzate, saranno esercitate autonomamente. Sono soci del Circolo i lavoratori dipendenti dall'Azienda, in regola con il versamento delle quote associative, i quali, come tali, hanno diritto di partecipare a tutte le attività previste dallo Statuto. Ne possono altresì far parte, senza oneri per l'Azienda, gli ex dipendenti.
2. Gli Organi direttivi e di gestione del Circolo saranno eletti, con voto segreto, dai lavoratori in regola con il versamento della quota sociale, ferma restando la partecipazione dei rappresentanti dell'Azienda, ove richiesta o stabilita dallo statuto o con la garanzia per l'Azienda stessa di poter essere rappresentata nel Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Dette attività dovranno essere realizzate in modo da tendere ad un rapporto costante con il territorio, tra lavoratori e cittadini, tra strutture del circolo aziendale e momenti di vita associata all'esterno dei luoghi di lavoro.
4. La partecipazione alle singole iniziative promosse dal Circolo dovrà prevedere la richiesta di quote diversificate per:
 - lavoratore iscritto al circolo;
 - lavoratore non iscritto;
 - cittadino.
5. Il contributo dell'Azienda, versato al Circolo per il funzionamento delle sue attività, sarà pari a 21,00 euro annuali, commisurata al numero dei lavoratori in servizio all'inizio di ogni anno. Le quote associative versate da ciascun lavoratore socio non potranno essere inferiori a 11 euro annuali.
6. Ai lavoratori componenti gli Organi direttivi di gestione del Circolo potranno essere concessi per lo svolgimento e l'organizzazione delle attività del Circolo permessi non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
7. Qualora l'Azienda deliberasse l'affidamento al Circolo dell'attuazione e della gestione di iniziative particolari non specificatamente previste nell'ambito delle sue normali attività, la stessa Azienda potrà corrispondere un contributo aggiuntivo commisurato al costo dell'iniziativa stessa.

Articolo 12

Vertenze individuali

1. Il lavoratore, ove ritenga violato un suo diritto soggettivo derivante dalle norme del presente Contratto, prima di attivare le procedure di conciliazione previste dalla legge o di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere una procedura di riesame della propria posizione avanti alla direzione aziendale, attraverso richiesta scritta e motivata.
2. Entro 15 giorni dalla richiesta, la Direzione (direttore o altro dirigente da questi delegato) effettua un incontro con il dipendente, assistito dalla R.S.U. aziendale ovvero dall'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, per l'esame della richiesta.
3. In caso di mancata positiva definizione della vertenza in tale sede, la Direzione comunica al dipendente le proprie determinazioni entro i 15 giorni successivi, a completa definizione della procedura.

Articolo 13

Mobbing

1. Le parti firmatarie del presente contratto riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psico-fisica dei dipendenti è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di prevenire e contrastare la diffusione di tali situazioni che assumono rilevanza sociale.
3. Entro 60 giorni dalla firma del presente contratto, le parti concordano di istituire specifici comitati paritetici. I comitati vengono attivati ed hanno il compito di individuare le possibili cause del fenomeno, riferibili alle condizioni di lavoro o a fattori organizzativi o gestionali che lo possano provocare e prospettare alla direzione aziendale l'eventuale soluzione del caso in sede extra giudiziale.
4. I comitati sono costituiti da un componente designato unitariamente dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e da un rappresentante designato dall'Aziende.
5. Le Parti concordano che i comitati possano essere costituiti nelle Aziende con oltre 35 dipendenti; per le altre Aziende ci si avvale del comitato paritetico esistente nell'Azienda

limitrofa più grande del territorio regionale.

Articolo 14

Ente bilaterale nazionale

Le Parti prendono atto dell'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e pertanto, al fine di attuare le finalità di cui al presente C.C.N.L., convengono che l'Ente Bilaterale nazionale generale denominato E.N.GE.B.- Ente Nazionale Generale Bilaterale, costituisce lo strumento utile ad ogni iniziativa in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.

L'Ente Bilaterale E.N.GE.B. persegue le seguenti finalità:

- a) formazione, in conformità con l'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sulla sicurezza sul lavoro, sulla qualificazione professionale e sul contratto di apprendistato;
- b) sostegno del reddito e dell'occupazione, anche mediante riqualificazione professionale dei dipendenti;
- c) promozione, sviluppo e diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
- d) monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici, per evitare discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali e religiose;
- e) conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) costituzione dell'Organismo Paritetico per l'espletamento delle azioni inerenti l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni,
- g) costituzione della banca dati delle R.S.U.;
- h) costituzione della banca dati delle R.L.S.;
- i) interpretazione autentica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione,

che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;

j) costituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di verifica dell'andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalle Commissioni di Conciliazione;

k) gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi, conformemente ai regolamenti formulati dalle Parti che hanno stipulato il presente contratto;

l) costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinazione delle relative l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;

m) attivazione, direttamente o in convenzione, di procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e relativa gestione;

n) attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa e di un fondo di previdenza complementare;

o) attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato all'Ente dalle Parti stipulanti.

L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali.

Articolo 15

Enti bilaterali territoriali

A livello territoriale sono costituiti gli Enti Bilaterali territoriali.

L'Ente bilaterale territoriale è tenuto a svolgere le seguenti attività:

- monitoraggio contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato;
- tutela della salute e dignità della persona;
- svolge funzioni in materia di apprendistato;

- lavoro ripartito;
- costituisce l'organismo paritetico e ne esercita le funzioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
- riceve comunicazioni in materia di articolazione dell'orario settimanale, flessibilità dell'orario e relativamente alle procedure di flessibilità plurisettimanali;
- svolge funzioni in materia di conciliazioni ed arbitrato;

Può inoltre:

- a) programmare ed organizzare, al livello di competenza, relazione sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni ed inviandone i risultati all'ente bilaterale nazionale, anche sulla base delle rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 56/1987 e ss.mm.ii.; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'articolo 4, comma 4, della legge 22 luglio 1961, n. 628 e ss.mm.ii.;
- b) ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente bilaterale nazionale;
- c) svolge funzione di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art 18, legge 196/97 e ss.mm.ii. e del D.M. 25.3.1998, n. 142 e ss.mm.ii.;
- d) svolge le funzioni ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo.

Articolo 16

Finanziamento Ente Bilaterale

1. Il contributo mensile da destinare in favore dell'EN.GE.B Nazionale è stabilito nella misura di euro 10,00 (euro dieci/00) suddivisi per euro 8,00 mensile a carico dell'azienda (per 12 mensilità) e euro 2,00 a carico del dipendente (per 12 mensilità) per i contratti full

time.

2. Il contributo mensile da destinare in favore dell'EN.GE.B Nazionale è stabilito nella misura di euro 5,00 (euro dieci/00) suddivisi per euro 4,00 mensile a carico dell'azienda (per 12 mensilità) e euro 1,00 a carico del dipendente (per 12 mensilità) per i contratti part time.

3. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.A.R. d'importo mensile pari ad euro 25,00 lordi.

4. Le quote vanno versate o mediante F24 con codice "EGB1" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a EN.GE.B. all'Iban: IT55W0306903202100000071942

5. L'azienda che non aderisce alle sigle sindacali stipulanti il presente contratto collettivo, e/o che ometta il versamento delle quote all'Ente Generale Bilaterale – EN.GE.B. e del Fondo Sanitario "MUTUA MIA" non può avvalersi del presente contratto.

6. Le quote riscosse dall' EN.GE.B. Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell'ente stesso, saranno trasferite agli Enti Generali Bilaterali Territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal presente C.C.N.L..

7. EN.GE.B. Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle somme qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli EN.GE.B. Regionali e Territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

8. Le parti concordano di rivedere i criteri di finanziamento dell'Ente Generale Bilaterale all'occorrenza.

Per le imprese artigiane trova applicazione quanto previsto nella Sezione Artigiana.

Nota a verbale

Il rispetto del principio della libertà sindacale comporta che non può essere imposto un obbligo di adesione all'ente indicato e, pertanto, resta salva la facoltà di aderire ad altro ente bilaterale che garantisca le medesime prestazioni.

Articolo 17

Contributo di assistenza contrattuale

Il contributo di assistenza contrattuale è fissato nella misura di € 10,00 della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 12 mensilità ed è così ripartito:

2 euro a carico del dipendente

8 euro a carico dell'azienda

Sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro quanto i rispettivi dipendenti, a prescindere se associati o meno. Le quote di contributo a carico dei lavoratori dovranno essere mensilmente versate da tutti i datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, a mezzo F24, mediante l'apposizione del codice rubricato al "W465", secondo la procedura indicata dalla relativa circolare INPS.

Il mancato versamento del Contributo di Assistenza Contrattuale produce gli effetti previsti dal presente CCNL e dalla relativa normativa di settore.

Nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del descritto contributo rapportato alla paga tabellare conglobata mensile per dipendente, a carico del datore di lavoro.

Conseguentemente, l'azienda che omette il versamento delle suddette quote sarà tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di pari importo.

L'elemento distinto della retribuzione di cui al comma precedente verrà corrisposto per 12 mensilità e non sarà utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale, contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Articolo 18

Assistenza Sanitaria Integrativa

1. L'assistenza sanitaria integrativa verrà erogata dalla società di mutuo soccorso MUTUA MIA, con sede legale in Roma, via Calvi dell'Umbria, n.9, partita iva 13809251005. Le parti hanno di comune accordo preso tale decisione al fine di garantire a tutti i lavoratori/trici maggiori prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale.
2. A decorrere dalla data di stipula del presente C.C.N.L., tutti i lavoratori/trici assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti ed i collaboratori, sono coperti dall'assistenza sanitaria integrativa erogata per il tramite della MUTUA MIA s.m.s.
3. Per il finanziamento della indicata assistenza sanitaria integrativa, è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza di euro 14,00 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore. I contributi sono dovuti per 12 mensilità.
4. All'atto dell'iscrizione, è dovuta alla società MUTUA MIA una quota una tantum a carico del datore di lavoro, come prevista dai rispettivi piani.
5. I contributi verranno versati con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento del Fondo.
6. Il trattamento economico complessivo risulta comprensivo di tali quote e contributi, che sono considerati parte integrante del trattamento economico. Il contributo di cui al comma 3 del datore di lavoro e comma 5 sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assumono valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente C.C.N.L..
7. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad euro 16,50 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal C.C.N.L., fermo ed impregiudicato il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.

Articolo 19

Welfare aziendale

A decorrere dal 01/08/2025 le Aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di “welfare”, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 100 euro, elevato a 150 e 200 euro rispettivamente a decorrere dal 01/08/2025 da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza all'1 giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.

In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le Aziende si confronteranno con la R.S.U. per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.

Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l'applicazione nel territorio di riferimento.

In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell'evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle P.M.I..

Nel corso della fase di prima applicazione e comunque entro il mese di agosto 2026, le Parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto.

Ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettere f, f bis, f ter e comma 3 del Tuir, di seguito sono elencati in via esemplificativa gli strumenti di welfare aziendale non soggetti a regime fiscale e contributivo, fruibili in alternativa a premi di risultato in forma monetaria.

Opere e servizi per finalità sociali:

- Soggetti beneficiari : dipendenti e familiari anche se non fiscalmente a carico;
- Modalità di erogazione:
 - strutture di proprietà dell'azienda o di fornitori terzi convenzionati;
 - pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio(e non direttamente al lavoratore);
 - possibile utilizzo di una piattaforma elettronica;
 - documento di legittimazione nominativo (voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto);

Finalità	Servizi
Educazione e Iscrizione	- Corsi extraprofessionali - Corsi di formazione e istruzione (es. corsi di lingua) - Servizi di orientamento allo studio
Ricreazione	- Abbonamenti o ingressi a cinema e teatri, pay tv... - Abbonamenti o ingressi a palestre, centri sportivi impianti sciistici, Spa,... - Abbonamenti a testate giornalistiche, quotidiani,... - Viaggi (pacchetti completi), pacchetti case vacanza - Biglietteria e prenotazioni di viaggi, soggiorni e vacanza - Attività culturali (mostre e musei)

	- Biblioteche - Attività ricreative varie (eventi sportivi, spettacoli,..)
Assistenza Sociale	- Assistenza domiciliare - Badanti - Case di riposo (R.S.A)
Assistenza Sanitaria	- Checkup medici - Visite specialistiche - Cure odontoiatriche - Terapie e riabilitazione - Sportello ascolto psicologico
Culto	- Pellegrinaggio (pacchetti completi)

Somme, Servizi e prestazioni di educazione, Istruzione ed assistenza a familiari, anziani e/o non autosufficienti

- Soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti anche se non fiscalmente a carico;
- Modalità di erogazione:
 - Strutture di proprietà dell'azienda o di fornitori terzi convenzionati;
 - È ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione;
 - Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica;
 - Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).

Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare	Asili nido - Servizi di babysitting - Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare media e superiore Università e Master - Libri di testo scolastici e universitari
Servizi integrativi, di mensa e di trasporto connessi all'educazione e istruzione	Doposcuola o Pre-scuola - Buono pasto mensa scolastica - Scuolabus, gite didattiche - Frequentazione corso integrativo (lingue straniere/lingua italiana per bambini stranieri)
Ludoteche e centri estivi e invernali	Spese per frequentazioni di campus estivi e invernali - Spese per frequentazione di ludoteche
Borse di studio	Somme corrisposte per assegni, premi di merito e sussidi allo studio
Servizi di assistenza ai familiari anziani e/o non autosufficienti - Familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni) - Familiari non autosufficienti (non autonomia nello svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di sorveglianza continua- è richiesta	- Badanti - Assistenza domiciliare - Case di riposo - Case di cura

certificazione medica)	
------------------------	--

Beni e servizi in natura

- Soggetti beneficiari: dipendenti;
- Modalità di erogazione:
 - Beni e Servizi prodotti dall'azienda o erogati da terzi convenzionati;
 - Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica;
 - Documento di legittimazione nominativo (c.d voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).

Esemplificazioni

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Buoni Spesa per generi alimentari- Buoni Spesa per shopping (es. commercio elettronico)- Buoni Spesa per acquisti vari- Buoni Carburante- Ricariche telefoniche |
|---|

Servizi di trasporto collettivo per il raggiungimento del posto di lavoro

- Soggetti beneficiari: dipendenti;
- Modalità di erogazione: Non è ammessa l'erogazione in denaro;

TITOLO II

NORME GENERALI

Articolo 20

Assunzione del personale

Assunzione

1. L'assunzione del personale dipendente è effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria vigenti in materia.
2. Secondo le disposizioni vigenti, l'Azienda deve inviare alla Sezione Circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, l'inquadramento ed il trattamento economico e normativo, Detta comunicazione, laddove si voglia beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, deve essere integrata degli elementi a ciò necessari.

Lettera di assunzione

3. L'assunzione viene comunicata all'interessato con lettera nella quale, come previsto dalla vigente legislazione, sono indicati:
 - a) la data di assunzione;
 - b) la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;
 - c) la durata del periodo di prova;
 - d) l'area ed il livello di inquadramento in base a quanto previsto dal presente Contratto;
 - e) il trattamento economico iniziale;
 - f) la sede di assegnazione;
 - g) il termine finale in caso di rapporto a tempo determinato;
 - h) la quantità di prestazione lavorative in caso di rapporto a tempo parziale.

4. Ad ogni lavoratore viene consegnata copia del Contratto collettivo e decentrato applicato.

Documenti

5. Per l'assunzione, il lavoratore deve presentare, di norma mediante autocertificazione o a richiesta in termini di legge, i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza dei Paesi dell'U.E. e/o titolo di soggiorno in corso di validità;
- c) titolo di studio ed eventuali specializzazioni.

6. In particolare, all'atto dell'assunzione, vanno consegnati eventuali certificati di servizi prestati in precedenza.

7. Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'Azienda la residenza ed il domicilio e a notificare i successivi mutamenti.

Idoneità

8. L'assunzione è subordinata, laddove richiesto dall'Azienda, anche al fine di prevenire conseguenze dannose all'integrità psico-fisica del lavoratore e dei suoi colleghi di lavoro, all'accertamento dell'idoneità dello stesso alle specifiche mansioni, da rilasciarsi da parte della competente autorità (medico competente).

Articolo 21

Trattamento laureati e diplomati

1. L'assegnazione del livello di inquadramento viene effettuata in relazione alle mansioni svolte ed i lavoratori capaci hanno aperte tutte le possibilità di carriera indipendentemente dai titoli di studio.

2. Allo scopo, tuttavia, di regolare, all'inizio del rapporto di lavoro, la posizione di coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio riconosciuti dallo Stato e, di volta in

volta, espressamente richiesti dall'Azienda per l'assunzione vengono fissate le norme seguenti:

a) laurea specialistica: all'atto dell'assunzione sono inquadrati in livello A3. Essi possono essere sottoposti ad idonee azioni di formazione, previste per il personale neo-assunto. Successivamente, gli interessati possono essere sottoposti ad idonee azioni formative a carattere teorico-pratico che si svilupperanno anche mediante utilizzazione in mansioni diverse;

b) laurea triennale e diplomi universitari: all'atto della assunzione sono inquadrati in livello B1. Essi sono sottoposti alle azioni di formazione prevista per il personale neo-assunto. Successivamente, e per un adeguato periodo necessario al conseguimento delle conoscenze pratiche relative alla mansione, gli interessati sono sottoposti ad idonee azioni formative a carattere teorico-pratico, che possono svilupparsi anche mediante impieghi con rotazione in mansioni diverse di livello B1;

c) diplomi di scuola media superiore: all'atto dell'assunzione sono inquadrati in livello B3. Essi sono sottoposti alle azioni di formazione previste per il personale neo-assunto. Successivamente, e per un adeguato periodo necessario al conseguimento delle conoscenze pratiche relative alla mansione, gli interessati sono sottoposti ad idonee azioni formative a carattere teorico-pratico, che possono svilupparsi anche mediante impieghi con rotazione in mansioni diverse di livello B3.

Articolo 22

Mobilità orizzontale

1. Tenuto conto delle caratteristiche del posto da ricoprire e fatti salvi gli eventuali accertamenti di idoneità, possono realizzarsi, in relazione alle esigenze di servizio, spostamenti di lavoratori, nell'ambito delle posizioni previste per uno stesso livello. Tali spostamenti possono realizzarsi anche a richiesta dei singoli lavoratori, sempre compatibilmente con le esigenze di servizio e previa verifica suindicata.

2. Detta mobilità è finalizzata alla:

a) razionalizzazione nell'impiego del personale;

b) accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

c) riorganizzazione e trasferimento di reparti, uffici o servizi.

Articolo 23

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Accertamenti preventivi

1. L'Azienda, avvalendosi delle strutture preposte e nel rispetto della normativa vigente, sottopone l'interessato ad accertamenti preventivi tesi a constatare l'idoneità alla mansione specifica.
2. Tali accertamenti, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono svolti anche nei confronti del personale disabile assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, da ultimo modificata dal D.Lgs. n. 151 del 2015, tenuto conto di quanto specificatamente disposto al riguardo da tale legge.
3. In assenza di un giudizio di idoneità specifica alla mansione per la quale il lavoratore deve essere assunto non potrà farsi luogo alla costituzione del rapporto di lavoro.

2. Accertamenti periodici

1. Allo scopo di preservare lo stato di salute dei dipendenti e di migliorare le condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, le aziende, avvalendosi del medico competente, sottoporranno il personale ad accertamenti sanitari periodici nel rispetto della normativa di legge.
2. Tali accertamenti possono comprendere, a giudizio del medico competente, anche esami clinici e/o biologici e/o indagini diagnostiche mirati al rischio specifico al fine di consentire l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione. In proposito, il medico competente può avvalersi della collaborazione di medici ed istituti specialistici scelti dal datore di lavoro, fermo restando l'assoluto rispetto del segreto professionale circa le notizie a carattere sanitario. Esse dovranno essere comunicate esclusivamente al medico competente che, acquisiti tutti gli elementi di valutazione reputati necessari, esprimerà il giudizio di idoneità alla mansione.
3. Il lavoratore non può sottrarsi agli accertamenti di cui sopra, essenziali per tutelare la sua stessa integrità fisica.
4. Qualora il lavoratore rifiuti di sottoporsi ai previsti accertamenti sanitari periodici ovvero promossi dall'Azienda al fine di valutare la sue idoneità lavorativa, il rapporto sarà risolto.

5. Il medico competente conclude l'accertamento sanitario, esprimendo un giudizio circa la idoneità alla mansione specifica, che sarà comunicato contestualmente al lavoratore, al rappresentante per la sicurezza ed alla Direzione aziendale.
6. La periodicità degli accertamenti sarà definita dal medico competente, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché i rappresentanti per la sicurezza non appena nominati. Essa sarà stabilita sulla base del Documento contenente la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro o potrà essere oggetto di successive modifiche.
7. Sulla base del Documento suddetto, l'Azienda definirà la tabella delle mansioni correlata ad ogni area di attività ed i relativi rischi per la salute. Tale tabella sarà trasmessa anche al Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Lavoratori della U.S.L. territorialmente competente, in qualità di organo di vigilanza cui proporre ricorso avverso i giudizi di idoneità fisica assoluta o relativa. Essa, inoltre, dovrà essere di volta in volta trasmessa anche alla commissione di cui all'articolo 1 delle legge n. 104 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, per gli eventuali adempimenti di competenza di cui all'articolo 10 della legge n. 68 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Particolare attenzione sarà posta nel monitoraggio dello stato di salute, anche attraverso una più stretta cadenza degli accertamenti periodici, nei confronti del personale adibito ad attività usuranti nonché dei lavoratori che prestano servizio notturno.
9. Le Aziende, sulla base dei risultati non nominativi degli esami effettuati, compileranno opportune statistiche, informandone il rappresentante per la sicurezza. Qualora dette statistiche facessero emergere dati allarmanti per particolari posizioni lavorative, le Aziende adotteranno le misure del caso nell'ambito della vigente normativa.
10. Le cartelle sanitarie personali vanno conservate sotto il vincolo del segreto professionale. I dati in esse riportati vanno raccolti ed elaborati in modo del tutto anonimo. Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna al lavoratore la cartella sanitaria e di rischio. Tutti coloro che collaborano alla raccolta dei dati sono tenuti al segreto professionale.
11. Il medico competente, nei casi in cui riterrà che sussistano elementi pregiudizievoli alla salute del lavoratore, li comunicherà al medico di fiducia del lavoratore stesso o, se del caso, ad un familiare dell'interessato con la massima riservatezza e con le dovute cautele.
12. Per quanto non espressamente indicato, valgono le normative di legge o

altre pattuizioni a livello aziendale correlate a particolari specificità.

13. Gli oneri per l'applicazione del presente articolo sono a carico dell'Azienda.

Articolo 24

Inidoneità sopravvenuta in servizio

1. È diritto dell'Azienda di far constatare in ogni momento l'idoneità psico-fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito.

2. L'accertamento relativo deve essere compiuto dal medico competente, avvalendosi delle strutture preposte nel rispetto delle norme di legge vigenti, e si conclude con un giudizio circa l'idoneità alla mansione.

3. Contro l'eventuale giudizio di inidoneità sia l'Azienda che il lavoratore possono esperire un solo ricorso, secondo la vigente normativa, rivolgendosi all'organo di vigilanza territorialmente competente ai sensi dell'articolo 41 comma 9 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nelle more dell'esperimento del ricorso di cui al precedente punto e fino all'acquisizione del relativo esito, il lavoratore sarà provvisoriamente inserito in mansioni confacenti con il suo stato, come indicate dal medico competente, compatibilmente con le esigenze funzionali aziendali, in considerazione della temporaneità dello stato di inabilità.

5. L'Azienda deve dare comunicazione scritta al lavoratore dell'esito della visita medica cui è stato sottoposto, limitatamente, tuttavia, alla constatazione della sua capacità lavorativa. A salvaguardia del diritto alla segretezza dei dati riferiti alla propria condizione sanitaria, il lavoratore dovrà consegnare ogni e qualsiasi certificazione e documentazione medica in suo possesso esclusivamente e direttamente al medico competente.

6. Gli organi di cui sopra potranno:

a) dichiarare il lavoratore idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito;

b) dichiarare il lavoratore totalmente inidoneo a svolgere qualsiasi attività lavorativa;

c) dichiarare il lavoratore inidoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito, ma non anche inidoneo a svolgere qualsiasi altra

attività lavorativa;

d) dichiarare il lavoratore temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito, ma non anche inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa.

7. Nei casi previsti dal precedente punto 6, lett. *b)* e *c)*, l'Azienda deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dal successivo punto B.

8. È data facoltà al lavoratore, ove ricorra il caso previsto dal precedente punto 6, lett. *c)*, di formulare all'Azienda richiesta scritta di essere mantenuto in servizio per svolgere mansioni diverse da quelle a cui era adibito prima dell'accertamento medico. In tal caso, l'inoltro della richiesta sospende la procedura di licenziamento.

9. La richiesta di cui sopra deve essere inoltrata all'Azienda entro cinque giorni dal ricevimento della lettera con la quale l'Azienda stessa, a seguito dell'esito della visita, comunica al lavoratore l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro.

10. L'accertamento relativo alla possibilità di mantenere, o meno, il lavoratore in servizio con mansioni diverse deve avvenire in una riunione congiunta tra la Direzione aziendale, le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L. ed il lavoratore interessato.

11. Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'accertamento compiuto ai sensi del precedente punto 10, risulti che il lavoratore può essere mantenuto in servizio, ancorché in mansioni non equivalenti od anche inferiori a quelle di assunzione od a quelle alle quali è stato successivamente adibito, deve essere redatto apposito verbale nel quale il lavoratore dovrà espressamente dichiarare di accettare le mansioni che gli sono state assegnate. Il predetto verbale, oltre che dal lavoratore interessato, deve essere sottoscritto per accettazione dalla Direzione e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il C.C.N.L. Qualora non si raggiunga l'accordo, l'Azienda procederà al licenziamento del lavoratore, come previsto al precedente punto 7, con eventuale applicazione delle successive disposizioni in materia di esonero agevolato per inidoneità.

12. Nell'ipotesi prevista al precedente punto 11, il lavoratore mantenuto in servizio dovrà essere inquadrato nel livello di competenza delle nuove mansioni attribuitegli. Qualora il nuovo inquadramento risultasse inferiore al precedente, verrà conservata ad personam la differenza in cifra tra la retribuzione individuale percepita al momento dell'assegnazione del nuovo livello e la nuova retribuzione. Tale differenza (ad personam) è parte della

retribuzione globale.

13. Nel caso di lavoratori disabili assunti ai sensi della legge n. 68 del 1999, le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con quanto specificatamente previsto dall'articolo 10 della legge citata.

Esonero agevolato per inidoneità

A. Nei confronti dei lavoratori riconosciuti, con le procedure di cui ai commi precedenti, inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui erano stati successivamente adibiti, l'Azienda, esperita infruttuosamente la procedura di riallocazione, procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con il riconoscimento di una somma una tantum definita nella sotto indicata tabella.

B. L'esonero, stante la condizione di cui al precedente punto A, avverrà senza corresponsione di premio per i lavoratori che al momento del provvedimento del licenziamento abbiano un'età anagrafica pari a quella stabilita dalle disposizioni in materia previdenziale per il collocamento a riposo per limiti di età, diminuita di un anno.

Anni di servizio aziendale	Mensilità globali dell'ultima retribuzione
10 compiuti	3
11 compiuti	4
12 compiuti	5
13 compiuti	6
14 compiuti	7
15 compiuti	8
16 compiuti	9
17 compiuti	10
18 compiuti	11

19 compiuti	12
20 compiuti	14
22 compiuti	13
24 compiuti	12
25 compiuti	11
26 compiuti	10
27 compiuti	9
28 compiuti	8
29 compiuti	7
maggiore di 29 anni	6

C. L'una tantum sopra definita spetta integralmente ai lavoratori di età inferiore ai 55 anni compiuti anagraficamente, al momento del provvedimento del licenziamento definitivo. Viene ridotta di 2/30 per ogni anno di età superiore al cinquantacinquesimo compiuto anagraficamente.

Articolo 25

Assunzioni a tempo determinato

1. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente articolo.
2. I dipendenti a tempo determinato non possono superare il 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento all'unità superiore e con un minimo di quattro unità.
3. Qualora l'Azienda ne ravvisi la necessità, con specifico accordo aziendale con la R.S.U. e le OO.SS. territoriali che definisce anche le casistiche che possono dar luogo alle assunzioni

a tempo determinate, la quota di cui al comma 2 può essere elevata in funzione di specifiche esigenze aziendali.

4. Il periodo di preavviso è stabilito nelle seguenti misure:

- a) per assunzione fine a 6 mesi: 15 giorni;
- b) per periodi superiori: 30 giorni.

Articolo 26

Contratto di lavoro a tempo parziale

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale (o lavoro part-time) di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015 (Jobs Act) e successive modifiche ed integrazioni, è quello in cui l'orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto.

2. Le aziende possono assumere lavoratori/lavoratrici con rapporto a tempo parziale ed anche trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa.

3. Le parti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire un valido strumento di governo e gestione del rapporto di lavoro, nell'interesse del prestatore di lavoro e nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Azienda, rappresentando altresì un'occasione di allargamento della base occupazionale.

4. Il contratto di lavoro a tempo parziale, redatto in forma scritta, può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, nelle seguenti forme:

- a) orizzontale, con orario giornaliero in tutti i giorni lavorativi ridotto rispetto a quanta stabilito per il personale a tempo pieno;
- b) verticale, con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, mese o anno;
- c) misto, con la combinazione delle due modalità di svolgimento di cui alle precedenti lettere a) e b) che contemplino periodi predeterminati sia a tempo pieno, sia a orario ridotto, sia di non lavoro.

5. Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le stesse regole e procedure previste per i lavoratori a tempo pieno.

6. All'atto dell'assunzione per tutte le forme di lavoro a tempo parziale l'azienda fissa la

durata della prestazione che non è, comunque, inferiore al 30% dell'orario normale di lavoro a tempo pieno.

7. Il lavoratore assunto a tempo parziale può presentare in qualsiasi momento domanda intesa a trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno; l'accoglimento della stessa viene valutato dall'Azienda, informata la R.S.U. e le corrispondenti strutture territoriali competenti, sulla base delle esigenze di servizio.

8. In caso di assunzioni a tempo pieno, il datore di lavoro terrà prioritariamente in considerazione le richieste dei lavoratori già assunti a tempo parziale. Alla pianificazione delle assunzioni sarà data idonea informazione.

9. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'Azienda e del lavoratore, anche nell'ipotesi di passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa, in conformità della procedura prescritta dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 62 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Nel contratto deve essere indicata espressamente la distribuzione dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, settimana, mese ed anno, in ragione della tipologia di part-time adottata, ed eventuali clausole flessibili e/o elastiche concordate.

11. Al lavoratore a tempo parziale spettano la retribuzione, le mensilità aggiuntive, il premio di produttività ed ogni altro trattamento contrattuale in atto per i lavoratori a tempo pieno, in proporzione alle ore di lavoro effettivamente prestate, sempre che ciò non sia obiettivamente incompatibile con la natura del rapporto a tempo parziale, fermo restando i principi di non discriminazione definiti dall'articolo 4 D.Lgs. n. 61 del 2000.

12. Il personale in servizio a tempo pieno, che intende trasformare il rapporto a tempo parziale, deve inoltrare apposita domanda all'azienda, che valuta con particolare attenzione nei limiti delle esigenze di servizio, le richieste presentate, con riferimento alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) lavoratori con figli di età inferiore a otto anni;
- b) lavoratori tutelati dalla legge n. 101 del 1992 e successive modifiche;
- c) lavoratori studenti cui all'articolo 10 della legge n. 300 del 1970 e successive modifiche;
- d) lavoratori che comprovino con adeguata documentazione particolari esigenze di carattere personale o familiare.

13. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, in conformità delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015 (c.d. Jobs Act) hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale o orizzontale e viceversa in qualsiasi momento lo richieda il dipendente.

14. Al di fuori dei casi precedentemente indicati, l'Azienda valuta l'accoglimento della domanda del lavoratore, tenuto conto delle esigenze organizzative. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la durata può essere determinata nel tempo, ferma restando la possibilità di durata illimitata.

15. L'accordo sulla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta ed è regolato come segue:

a) dovrà contenere la variazione dell'orario di lavoro settimanale e la collocazione temporale della prestazione riferita al giorno, alla settimana, al mese, all'anno ed eventuali clausole flessibili e/o elastiche;

b) dovrà essere sottoposta a preventiva convalida (ovvero comunicazione telematica) della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio nell'ipotesi di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, ove prevista per legge.

16. Al lavoratore che fruisce del tempo parziale è garantito, al termine del periodo concordato il ritorno a tempo pieno con mansioni equivalenti a quelle già ricoperte.

17. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, può in qualunque momento, decorsi almeno 6 mesi dalla trasformazione presentare richiesta per il rientro a tempo pieno nelle proprie mansioni equivalenti. L'azienda entro 15 giorni dalla domanda valuta l'accoglimento della stessa con formale motivazione.

18. Sia nelle ipotesi di assunzioni a tempo parziale che nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, l'Azienda, a fronte di particolari esigenze organizzative e/o produttive, può effettuare variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa nell'ipotesi in cui sia prevista la clausola flessibile nel contratto, acquisendo il preventivo consenso scritto del lavoratore.

19. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticale e misto può inoltre essere prevista la clausola elastica quale incremento della quantità della prestazione, solo se concordata preventivamente per iscritto con il lavoratore, a fronte di particolari esigenze di carattere organizzativo e/o produttivo, nella misura massima pari al 25% da computarsi sull'orario

originariamente concordato.

20. Le suddette clausole elastiche possono essere pattuite tra le parti in vista di una modifica temporanea dalla quantità della prestazione, distinguendosi, comunque, dai casi di ammissione del lavoro straordinario.

21. L'esercizio da parte dell'azienda della possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa ovvero di modificare la collocazione temporale della stessa può avvenire solo per particolari esigenze organizzative e/o produttive e comporta in favore del lavoratore un preavviso minimo di 10 giorni lavorativi, da comunicare o per iscritto al lavoratore.

22. Il lavoratore ha diritto a percepire una maggiorazione limitatamente alle ore di variazione o di incremento, pari al 2,5% (duevirgolacinquepercento) sull'importo della retribuzione oraria globale. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da apposito accordo scritto; il lavoratore può farsi assistere da un componente delle R.S.U. o R.S.A designato dal lavoratore stesso o da una OO.SS. firmataria del C.C.N.L.

23. L'eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare gli accordi suddetti non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nè consente l'adozione di provvedimenti disciplinari.

24. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica in presenza di uno dei seguenti motivi:

- a) esigenza di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario Pubblico;
- b) esigenze di carattere familiare e/o necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il secondo grado, secondo quanto certificato dal comperante Servizio Sanitario Pubblico;
- c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
- d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dai benefici di cui all'articolo 45 del C.C.N.L., qualora la variazione della prestazione, per effetto dell'adozione di predetta clausola, risulti pregiudizievole alle esigenze di studio.

25. La disdetta ha effetto a partire dal 30° giorno calendariale successivo all'invio della relativa comunicazione.

26. L'esercizio da parte del lavoratore del diritto di disdetta di cui sopra non costituisce motivo di licenziamento nè consente l'adozione di provvedimenti disciplinari e viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa.

27. Per eccezionali o temporanee esigenze dell'Azienda, il personale con contratto a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o misto può effettuare, previo consenso del lavoratore, lavoro straordinario nei limiti del 15% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad 1 mese, da utilizzare nell'arco di più di una settimana.

28. Si considera in ogni caso straordinario anche il lavoro prestato oltre il limite dell'orario di lavoro concordato tra le parti sino al raggiungimento dall'orario di lavoro del personale a tempo pieno.

29. Nel caso di superamento del limite stabilito per lo svolgimento del lavoro straordinario di cui sopra si applica una maggiorazione pari al 50% (cinquantapercento) sull'importo della retribuzione oraria globale.

30. Il trattamento economico delle prestazioni di lavoro straordinario è compensato con la corresponsione dello stipendio orario maggiorato con le percentuali di cui all'articolo 41 del C.C.N.L.

31. Su richiesta del lavoratore, le prestazioni di lavoro straordinarie, rese in via continuativa e non occasionale negli otto mesi precedenti la data della richiesta, saranno consolidate, con atto scritto, nell'orario di lavoro ordinario settimanale per una quota pari almeno al 70% della media delle ore prestate nel periodo predetto, fino a concorrenza dell'orario pieno settimanale. Sono escluse dal consolidamento le ore di lavoro straordinarie dovute a sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto di lavoro.

32. Per gli aumenti collegati all'anzianità di servizio il periodo trascorso a tempo parziale vale per intero ai fini della maturazione del diritto, mentre l'aumento viene attribuito in proporzione alla ridotta prestazione lavorativa. L'aumento maturato, così proporzionato, resta invariato in caso di rientro a tempo pieno.

33. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dal presente C.C.N.L. e dalle leggi vigenti, considerando la peculiarità del rapporto di lavoro ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.

Articolo 27

Contratto di apprendistato

1. Le Parti convengono che il contratto di apprendistato, in quanto contratto di lavoro a contenuto formativo, rappresenta un valido strumento finalizzato a costruire professionalità anche di livello elevato da inserire nelle aziende.

2. Per la relativa disciplina per l'applicazione dell'istituto contrattuale dell'Apprendistato le Parti fanno riferimento al D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 e s.m. apportate dal D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, dalla Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), dalla Legge n. 78/2014 (c.d. Riforma Poletti) e dal D.Lgs. n. 81/2015 con le relative e successive modifiche ed integrazioni.

Le Parti concordano di stabilire, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del C.C.N.L., in un accordo separato da allegare al C.C.N.L., la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche in ragione del tipo di qualificazione ai fini contrattuali da conseguire con l'apprendistato professionalizzante.

L'accordo provvederà a disciplinare oltre all'apprendistato professionalizzante, già previsto dall'articolo 22, anche:

1. l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
2. l'apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Altre forme di lavoro

Articolo 28

Finalità

1. Ad integrazione di quanto previsto dalla legge in materia di forma di lavoro, cui deve farsi riferimento per quanto non disciplinato dal presente Contratto, le aziende applicano le disposizioni di cui al presente Titolo, nell'intento di:

- a) razionalizzare l'organizzazione del lavoro;

b) realizzare economie pubbliche;

c) contribuire positivamente ai problemi dell'occupazione.

2. Le sperimentazioni effettuate dalle aziende saranno monitorate a cura della Commissione Nazionale di Gestione al fine di trarne elementi utili per una revisione della normativa da effettuare in occasione del rinnovo contrattuale, che terrà conto della evoluzione delle norme legislative e degli Accordi interconfederali in materia.

3. Sono integralmente applicabili le norme di cui alla Legge 24 dicembre 2007 n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale".

Nota a verbale

Le parti si impegnano in sede di rinnovo contrattuale ad approfondire l'istituto del lavoro agile introdotto nell'ordinamento della L. 22 maggio 2017, n. 81 ed a verificare le modalità di adeguamento all'organizzazione del lavoro nelle Aziende casa.

Articolo 29

Disciplina del telelavoro

1. Si definisce come telelavoro l'attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio della lavoratrice o del lavoratore con l'ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.

2. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'Azienda.

3. Le telelavoratrice o il telelavoratore resterà in organico presso l'unità produttiva di origine o, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.

4. Le parti convengono che il telelavoro costituisce per le aziende una modalità di

svolgimento della prestazione che consente di modernizzare l'organizzazione del lavoro e per i lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette di conciliare l'attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti loro affidati. Le parti convengono altresì che tenendo conto delle possibilità insite nella società dell'informazione, si incoraggerà tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro.

5. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

- a) volontarietà delle parti;
- b) possibilità di reversibilità del rapporto trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
- c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie posizioni lavorative;
- d) individuazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione.

6. La lavoratrice e il lavoratore le cui modalità di prestazioni lavorativa tramite telelavoro, concordate tra le parti, dovranno risultare da atto scritto costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.

7. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro, concordate tra le parti, dovranno risultare da atto scritto costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.

8. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.

9. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell'attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o respingere tale offerta.

10. Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come telelavoratore, l'imprenditore può accettare o rifiutare la richiesta.

11. Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l'adozione di una diversa

modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.

Articolo 30

Postazione di telelavoro

1. Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex articolo 1803 c.c. e seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa.
2. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature.
3. La postazione sarà completa ed adeguata alle esigenze dell'attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale.
4. Le spese connesse all'installazione, gestione o manutenzione della postazione di Telelavoro presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore sono a carico del datore di lavoro.
5. L'azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l'azienda può richiamare in sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta.
6. Le modalità di impianto e di collegamento telefonico saranno definiti in funzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso.
7. Il costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro, previa presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non venga attivata suo carico una linea dedicata.
8. Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo, ecc..rispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore in numero e tipo adeguati alle specificità di ogni singolo caso di telelavoro.
9. L'attività presso avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero della lavoratrice e del lavoratore così come definito dagli accordi vigenti e sarà distribuita a discrezione della

lavoratrice/lavoratore nell'arco della giornata, fatte salve specifiche esigenze connesse alla particolare tipologia della prestazione. Potrà essere concordato tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le due ore giornaliere per lavoratrice/lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore ad un'ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale.

10. Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.

11. Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro, gruppo di progetto, rientri settimanali.

12. Sarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti alle lavoratrici ed ai lavoratori che operano stabilmente nell'organizzazione.

13. In caso di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico/organizzativo la telelavoratrice/lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell'orario di lavoro.

14. Alle lavoratrici e ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in azienda, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire alle telelavoratrici ed ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo; alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e passivo alla elezione delle R.S.U. e ai dibattiti di natura sindacale in corso nel posto di lavoro. L'ammontare delle ore di assemblea della telelavoratrice e/o telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

15. Il datore di lavoro provvederà ad illustrare preventivamente alla lavoratrice/lavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, anche in modo da garantire la trasparenza dei controlli.

16. Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni della singola lavoratrice/lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici saranno presentati alle R.S.U. o in loro assenza alle R.S.A. o in loro assenza alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del contratto per verificare che non violino le previsioni dell'articolo 4 della legge n. 300/70 e delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite le modalità con cui il datore di lavoro, o i suoi sostituti, potranno effettuare visite di controllo; ferme restando che le stesse dovranno essere concordate con la lavoratrice/lavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.

17. La lavoratrice e/o il lavoratore sarà comunque informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull'allestimento della postazione di lavoro.

18. Secondo la normativa vigente, con l'allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile alla sicurezza della Struttura Associativa di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche al piano dei rischi possibili.

19. È facoltà della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori della sicurezza.

20. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 20 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ciascuna lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore provvederà a sottoporre la lavoratrice o il lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate.

21. Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.

22. A norma di legge e di contratto, la lavoratrice/lavoratore è tenuta/o alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale.

Articolo 31

Progetti di lavoro

1. Le Aziende, previo confronto con le OO.SS. aziendali, possono definire progetti con ricorso a forme di telelavoro al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.
2. Nei progetti sono indicati gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i costi e i benefici.
3. Il progetto è predisposto dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il responsabile dei sistemi informativi, ove presente.
4. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici, sulla base delle intese raggiunte in sede di contrattazione integrativa decentrata.
5. Le aziende nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
 - danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
 - danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.
6. Le aziende provvedono altresì alla copertura assicurativa Inail. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità della stessa in caso di accesso presso il domicilio.
7. Copia del documento di valutazione del rischio è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.
8. La contrattazione decentrata integrativa definisce l'eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione.

9. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.

Articolo 32

Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella sede originaria

1. L'Azienda assegna al dipendente al telelavoro ai sensi dell'articolo 25 specificando l'unità produttiva e ne dispone il reintegro ai sensi del successivo comma 3, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione aziendale, che, fra l'altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e personali del telelavoro, anche al fine di favorire l'adesione volontaria dei lavoratori.

2. La prestazione del telelavoro può effettuarsi nel domicilio del dipendente a condizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro conforme alle norme generali di prevenzione e sicurezza nelle utenze domestiche.

3. Il dipendente addetto al telelavoro è reintegrato, a domanda, nell'Azienda di appartenenza, purché sia trascorso il periodo di tempo fissato dal progetto, nel corso del quale la domanda non può essere presentata. Il reintegro viene disposto entro sessanta giorni dalla richiesta.

Articolo 33

Verifica dell'adempimento della prestazione

1. I progetti determinano i criteri, orientati ai risultati, per l'individuazione di standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni da svolgere mediante ricorso al telelavoro.

2. La verifica dell'adempimento della prestazione è effettuata dal dirigente, alla stregua dei predetti standard.

Articolo 34

Trattamento economico e normativo

1. La contrattazione aziendale, in relazione alle diverse forme di telelavoro, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto, garantendo in ogni caso un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro.

2. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda, la contrattazione aziendale definisce altresì le modalità per l'accesso al domicilio del dipendente addetto al telelavoro dei soggetti aventi competenza in materia di salute, sicurezza e manutenzione, nonché le condizioni di reperibilità del dipendente stesso.

3. Il datore di lavoro ha la sua responsabilità di adottare misure appropriate. In particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. Il lavoratore si impegna a porre in atto idonee misure a tutela della riservatezza dei dati.

Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Articolo 35

Norma finale

1. Le norme legislative, regolamentari e contrattuali applicabili agli enti destinatari delle presenti disposizioni, debbono essere interpretate in modo tale da favorire la progettazione, l'introduzione, l'organizzazione e la gestione di forme di telelavoro.

Articolo 36

Contratti di somministrazione di lavoro

1 Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dagli artt. 30-40 del D.Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

3. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

4. L'utilizzatore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità

al D.Lgs. n. 81/2008 nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore e non dal somministratore.

5. Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

6. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.

Contratti di lavoro temporaneo (lavoro interinale)

Articolo 37

Riferimenti normativi

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'utilizzo dei contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, cui deve farsi riferimento agli effetti applicativi ed interpretativi per tutto quanto non specificamente regolato dalle presenti norme.

1. Fatti salvi i divieti previsti dal comma 4, articolo 1 della Legge n. 196/1997 e fermo restando che il lavoro interinale non può sopperire a carenze stabili di organico, è consentito il ricorso al lavoro temporaneo nei seguenti casi:

a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. Il contratto può riguardare anche i periodi precedente e successivo all'assenza, necessari al trasferimento delle conoscenze e istruzioni necessarie

b) per punte di più intensa attività o per esigenze straordinarie, anche dovute a innovazioni legislative che comportino l'attribuzione di nuove funzioni ovvero per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti;

c) per l'esecuzione di particolari attività, delimitate nel tempo, limitatamente alle professionalità o specializzazioni diverse da quelle reperibili tra il personale occupato, ovvero per consentire la temporanea utilizzazione di professionalità non previste dall'organizzazione dell'ente, anche al fine di sperimentarne la necessità;

d) per particolari fabbisogni connessi alle attività amministrative e tecniche, quali ad esempio quelli inerenti alla sostituzione e alla modifica del sistema informativo,

all'inserimento di nuove procedure informative generali o di settore, ovvero di diversi sistemi di contabilità e/o di controllo di gestione.

Articolo 38

Limiti di utilizzo e trattamento retributivo

1. Le qualifiche per le quali è vietato il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro sono quelle comprese nella "Area D" del vigente sistema di classificazione del personale e quella corrispondente al livello C3. Il divieto di cui al presente comma non trova applicazione per la sostituzione temporanea dei portieri.

2. I prestatori con contratto di somministrazione di lavoro impiegati non potranno superare la media, annuale, dell'8% dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore all'1 gennaio dell'anno, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5 con un minimo di 4 unità nel caso la suddetta percentuale non raggiunga tale limite.

3. Al prestatore con contratto di somministrazione di lavoro è corrisposto un trattamento non inferiore alla retribuzione fissa prevista dal C.C.N.L. Federcasa per i lavoratori di mansioni pari o equiparabili. Se coinvolto in attività alle quali è ricollegato un premio di risultato, ha altresì diritto ad una quota dello stesso proporzionata al tempo di lavoro prestato.

Articolo 39

Informazione sindacale

1. L'amministrazione che si avvalga delle presenti norme è tenuta alle seguenti comunicazioni:

a) comunicazione alla R.S.U. ed alle corrispondenti strutture sindacali territoriali firmatarie del C.C.N.L. il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, le predette comunicazioni devono comunque essere effettuate nei cinque giorni successivi;

b) comunicazione semestrale, alle strutture sindacali nazionali firmatarie del C.C.N.L., del numero e dei motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Articolo 40

Periodo di prova

1. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova, secondo la disciplina del presente articolo.
2. La durata del periodo di prova è stabilita come segue:
 - a) in sei mesi di effettivo servizio per i lavoratori di area Q, A e B;
 - b) in non oltre tre mesi di effettivo servizio per tutti gli altri lavoratori.
3. Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita dal presente C.C.N.L. per il livello nel quale il lavoratore in prova è stato assunto.
4. A quest'ultimo spettano, inoltre, gli elementi accessori della retribuzione e le eventuali indennità connesse alle mansioni per svolgere le quali è stato assunto.
5. Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova.
6. I giorni di assenza per qualsiasi causa, anche ove le assenze siano equiparate alla prestazione lavorativa come nel caso delle ferie, congedo matrimoniale, ecc, prolungano in pari misura il periodo di prova previsto.
7. Nel caso di sopravvenuta malattia, il periodo di prova resta sospeso fino ad un massimo di centottanta giorni di calendario, con decorrenza della retribuzione, conteggiati dal giorno d'inizio malattia.
8. Superato questo limite di tempo, il rapporto di lavoro in prova è risolto ad ogni effetto.
9. Nel caso di infortunio sul lavoro il periodo di prova resta sospeso sino alla guarigione clinica, accertata dall'Ente preposto, fermo restando il trattamento economico previsto dall'articolo 48.
10. Durante il periodo di prova sia l'Azienda che il lavoratore possono risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso, né relativa indennità sostitutiva.
11. Qualora avvenga la risoluzione per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per i lavoratori delle aree Q ed A, e durante il primo mese per il restante personale, sono corrisposti la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato, i ratei della 13^a e 14^a mensilità e l'eventuale compenso per le ferie non godute.

Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini suddetti, al lavoratore è corrisposta la retribuzione fino alla metà od alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

12. Superato il periodo di prova, senza dichiarazione di recesso, il lavoratore si intende confermato in servizio con anzianità decorrente, a tutti gli effetti, dal primo giorno dell'assunzione.

Articolo 41

Prestazioni presso altri enti o aziende

1. Per comprovate esigenze di servizio, è consentito l'utilizzo di personale di o presso altre aziende o enti, previo consenso o richiesta delle stesse aziende o enti interessati e consenso dell'interessato, senza pregiudizio alcuno economico e giuridico.
2. Tutti gli oneri diretti od indiretti sono a carico dell'Azienda di destinazione dal dipendente.
3. Le forme di utilizzo di personale di cui al comma 1 hanno durata non superiore a 12 mesi, sono rinnovabili, previo consenso del dipendente interessato.

Articolo 42

Trasferimento

1. È consentita la assunzione, a parità di livello, dei dipendenti a tempo indeterminato che avanzino domanda di trasferimento dagli enti e dalle aziende aderenti alla Fedarcasa.
2. L'Azienda cui è rivolta la domanda di trasferimento, esamina la rispondenza dei requisiti professionali posseduti dal richiedente rispetto alle caratteristiche del posto da ricoprire ed assume i conseguenti provvedimenti.
3. Il personale trasferito è esentato dal sostenimento del periodo di prova purché abbia già superato analogo periodo presso l'Ente di provenienza.
4. Ferma restando l'autonoma valutazione delle singole aziende nonché l'applicazione delle norme previste dal presente C.C.N.L. in materia di inquadramento, l'Azienda può attribuire al lavoratore un trattamento economico globalmente non inferiore a quello dello stesso

goduto nell'Azienda di provenienza conservando comunque in cifra, allo stesso titolo, gli aumenti periodici di anzianità già maturati.

5. Al dipendente che ne faccia esplicita richiesta è assicurato il ricongiungimento, ai fini del trattamento di fine servizio, , con il servizio reso dall'ente di provenienza, previo trasferimento dei fondi precedentemente accantonato tale titolo.

6. All'Azienda che assume il provvedimento di assunzione viene in ogni caso trasferita tutta la documentazione concernente il rapporto di lavoro del dipendente, al quale è garantito il trattamento previsto per la qualifica funzionale, oltre alla progressione economica maturata.

Articolo 43

Orario di lavoro

1. La durata contrattuale dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, distribuite di norma su 5 o 6 giorni della settimana ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico ed è articolato, previo esame con le Organizzazioni sindacali, dal direttore nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni al fine della armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, l'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

- a) ottimizzazione delle risorse umane;
- b) miglioramento della qualità delle prestazioni;
- c) ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
- d) miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;

3. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico.

Articolo 44

Orario di lavoro per addetti a lavori discontinui, compresi i custodi e portieri di edifici di E.R.P.

1. Le Parti, visto quanto previsto dal D.Lgs. 66/2003 come modificato dal D.Lgs. 213/2004, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, si danno atto che, in attuazione delle deroghe previste dagli artt. 16 e 17 del citato Decreto, per i portieri/custodi degli stabili esclusivamente nelle aziende che prevedono tali figure in ragione della peculiarità delle mansioni connesse al concreto assetto organizzativo aziendale, possono essere derogate in sede di contrattazione di secondo livello le disposizioni contenute nel presente capo con riferimento alla durata dell'orario di lavoro.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di orario di lavoro, l'orario di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa è di 48 ore settimanali. Per essi vige la stessa retribuzione base mensile prevista dal presente C.C.N.L. per la generalità dei lavoratori previste dall'inquadramento di appartenenza.
3. All'atto dall'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l'Azienda deve comunicare al lavoratore interessato l'orario di lavoro e la relativa paga.
4. La deroga si estende al personale che svolge attività di amministratore di condominio e dei relativi servizi prestati a favore dell'utenza ai soli fini della flessibilità.

Articolo 45

Flessibilità dell'orario di lavoro

1. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, anche plurisettimanale e annuale, utilizzando diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro che possono anche coesistere.
2. A tal fine, viene indicato il seguente schema di attuazione da adattarsi alle esigenze e necessità di ogni singola Azienda in relazione anche ai regimi di orario esistenti localmente;
 - a) rispetto all'orario "normale" di lavoro, valevole per tutta l'Azienda interessata; devono essere prefissate le ore prima e dopo delle quali non è consentito - salva espressa richiesta della Direzione - rispettivamente l'accesso ai locali di lavoro alla mattina e la permanenza nei locali alla sera;

b) Per tutte le tipologie di articolazione dell'orario di lavoro disciplinate dal presente Contratto, la durata massima dall'orario medio settimanale non potrà, in ogni caso, superare le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario, per ogni periodo di 7 giorni, da calcolarsi con riferimento ad un arco temporale non superiore a 4 mesi, fatti salvi diversi accordi aziendali. In ragione di peculiari esigenze organizzative.

c) la durata massima della prestazione ordinaria non può superare le 10 ore giornaliere fermi restando i limiti prefissati per la permanenza nella sede di lavoro dei dipendenti; la durata minima è fissata tenendo presenti le esigenze di compresenza per le necessità del servizio;

d) la Direzione stabilisce l'entità della durata dell'eccedenza e della carenza di prestazione ordinaria (c.d. saldo positivo o negativo) che il singolo lavoratore può, a seguito dell'adozione della flessibilità d'orario nelle unità di appartenenza, accumulare all'interno del periodo nell'ambito del quale la compensazione deve avvenire. Pertanto, eventuali carenze di prestazione superiori al limite massimo stabilito sono considerate assenza ingiustificata, mentre le eventuali eccedenze non sono comunque utilizzate ai fini della compensazione, né danno luogo ad alcun trattamento economico; il dipendente non può chiedere di effettuare la compensazione nella giornata di sabato nelle aziende in cui l'orario è ripartito su cinque giorni settimanali e la compensazione di carenza di prestazione può essere effettuata solo entro le date di flessibilità previste;

e) sono individuate dalla Direzione le posizioni di lavoro alle quali non può essere applicato l'orario flessibile;

g) va considerato "lavoro straordinario" e come tale compensato, solo quello espressamente richiesto dall'Azienda in eccedenza alla durata normale della prestazione di appartenenza. Conseguentemente, non va considerato lavoro straordinario la prestazione richiesta dall'Azienda ed effettuata entro la suddetta durata normale; al personale che si trovi in situazione di saldo negativo di orario, le prestazioni richieste dall'Azienda oltre la durata normale giornaliera dell'orario di lavoro vengono considerate come compensazione di detto saldo negativo e pertanto non danno luogo al trattamento previsto per il lavoro straordinario nei limiti della fasce di flessibilità come individuate ai sensi del precedente punto c);

h) la altre assenze orarie (retribuite o non, iniziali o terminali), decorrono o hanno termine dall'inizio o alla fine dell'orario "normale" fissato nell'Azienda e/o unità interessata.

Articolo 46

Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, trattamento turnisti

1. Si considera lavoro "straordinario" quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale delle prestazioni, fissata dall'articolo 37 del presente Contratto.
2. Si considera "notturno" il lavoro compiuto tra le ore 22.00 e le ore 03.00. Di conseguenza, si considera:
 - a) "straordinario feriale", il lavoro compiuto, oltre il limite della durata normale dell'orario, nelle giornate non festive, a norma dall'articolo 37 del presente Contratto, tra le ore 6.00 e le ore 22.00
 - b) "straordinario festivo", il lavoro compiuto, oltre i limiti della durata normale dell'orario, nelle domeniche e negli altri giorni riconosciuti festivi a norma dell'articolo 46 del presente Contratto, dal lavoratore addetto a mansioni per le quali deve essere dato il riposo settimanale di domenica, nonché quello compiuto, in relazione al turno di lavoro, in uno dei giorni festivi (escluse le domeniche) dal lavoratore addetto a lavori per i quali è consentito il riposo settimanale non di domenica;
 - c) "straordinario notturno", il lavoro compiuto, oltre i limiti della durata normale dell'orario, tra le ore 22.00 e le ore 06.00;
 - d) "straordinario festivo notturno", il lavoro compiuto, oltre i limiti della durata normale dell'orario, tra le ore 22.00 e le ore 06.00, nelle giornate festive o nelle giornate di riposo settimanale non compensativo per i turnisti.
4. Le Parti stipulanti concordano che il ricorso al lavoro straordinario deve trovare giustificazione solo in casi di inderogabili esigenze connesse al verificarsi di situazioni urgenti o di carattere imprevedibile.
5. Il lavoro straordinario è compensato con la corresponsione dello stipendio orario, maggiorato delle seguenti percentuali:
 - a) straordinario feriale: 15% (quindicipercento);
 - b) straordinario festivo: 30% (trentapercento);
 - c) straordinario notturno: 30% (trentapercento);

d) straordinario notturno festivo: 50% (cinquantapercento).

6. Nel caso di svolgimento di attività lavorativa in regime di reperibilità effettuata da remoto (ad esempio con utilizzo di telefono cellulare e/o computer) le percentuali sono ridotte della metà, salvo diversi accordi aziendali.

7. Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario che non sia stato richiesto dall'Azienda.

8. Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere il lavoro straordinario, nelle diverse tipologie indicate dal precedente comma 3, senza giustificati motivi di impedimento.

9. Nei limiti consentiti dalla legge, ove particolari esigenze del servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare l'opera sua anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, con un tetto massimo di 150 (centocinquanta) ore annuali individuali, con una prestazione straordinaria che tenga conto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

10. Tale tetto di 150 ore non cumulabili pro-capite può essere eccezionalmente elevato, previa contrattazione con le R.S.U. e con le OO.SS. territoriali firmatane dal presente contratto in presenza di significative e motivate esigenze di servizio, al fine di un effettivo contenimento dei costi derivanti anche da affidamenti di incarichi esterni. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo l'Azienda informerà le R.S.U. e le OO.SS. territoriali sull'attuazione delle norme previste dal presente articolo.

11. L'eventuale lavoro straordinario prestato di domenica, o in giorno di questa sostitutivo ai sensi del successivo articolo 46, comma 5 non pregiudica il diritto del lavoratore al riposo settimanale di 24 ore consecutive, da fruire di norma a partire dalla cessazione della prestazione straordinaria o in altro giorno, stabilito dall'Azienda, compreso nei 15 giorni successivi.

12. Le Parti concordano che la disciplina della turnazione e delle corrispondenti indennità dovrà essere definitiva a livello aziendale in sede di contrattazione di 2° livello stante la peculiarità dell'istituto contrattuale e le differenti esigenze operative delle Aziende, in stretta correlazione con le esigenze di servizio.

Articolo 47

Banca delle ore

1. Per banca delle ore deve intendersi prestazione di lavoro straordinario.
2. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
3. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, unicamente ed esclusivamente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate dall'Azienda nel limite complessivo stabilito a livello di contrattazione aziendale con le R.S.U. e le OO.SS. territoriali da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
4. Il lavoratore ha facoltà di accantonare, mensilmente, sul "conto individuale" una parte delle ore di lavoro straordinario effettuate da definirsi sulla base di accordi aziendali.
5. ore accantonate possano essere richieste o in retribuzione o come permessi compensativi, per le attività di formazione, o per necessità personali e familiari del dipendente sulla base di quanto definito negli accordi aziendali. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche ed organizzative e di servizio.
6. Le ore accantonate possono essere evidenziate in busta paga. Le maggiorazioni per la prestazione di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.

Articolo 48

Assenze e permessi

1. Durante l'orario di lavoro, il lavoratore non può abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato dall'Azienda.
2. Il lavoratore è tenuto, in caso di assenza dal lavoro, ad avvertire l'Azienda nello stesso giorno in cui ha inizio l'assenza, entro un'ora dall'inizio della propria prestazione ed a giustificarla al più tardi entro il mattino successivo; il tutto salvo il caso di comprovata forza maggiore.

3 Al lavoratore che ne faccia domanda l'Azienda può, a sua discrezione accordare, per giustificati motivi, permessi o brevi congedi, con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione. La concessione del permesso è comunque assicurata nel caso di visite mediche, analisi o terapie non effettuabili fuori dall'orario di lavoro, nel limite di 36 (trentasei) ore annue. Tali permessi o brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie.

4. Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso di:

a) 15 giorni di calendario con corresponsione della retribuzione;

b) 7 giorni di calendario retribuiti, se assunto a termine con contratti di durata inferiore a 12 mesi.

5. La lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuiti di 3 giorni all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado. Tale permesso spetta anche al convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

6. Nel caso di nascita di figli sono concessi due giorni di permesso retribuito.

7. Si applicano inoltre le norme sui permessi previsti dall'articolo 4 della legge n. 53/2000 o da altre specifiche disposizioni di legge.

8. Si considerano ingiustificate le assenze non previste dal presente Contratto. L'importo relativo alle giornate ed ore lavorative non prestate senza giustificato motivo viene detratto dalla retribuzione globale mensile.

Articolo 49

Diritto allo studio

1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali.

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio universitario, post- universitario, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente

riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. Sono altresì utilizzabili per la preparazione dei relativi esami, con attestazione del sostenimento degli stessi.

3. I dipendenti che contemporaneamente possono usufruire nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro nei limiti di cui al comma 1, non devono superare il 3% del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno con arrotondamento all'unità superiore.

4. Qualora le richieste superino il limite di cui al comma precedente i permessi di cui al comma 1 sono concessi, garantendo in ogni caso le pari opportunità, osservando i seguenti criteri:

a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari o post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a);

c) nell'ambito di ciascuna fattispecie di cui alle lettere precedenti, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. Nel caso di laurea a doppio ciclo la Laurea specialistica è da considerarsi quale continuazione del percorso di studio universitario.

d) persistendo le parità di condizioni scuole i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età;

e) ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario, in sede di contrattazione decentrata.

5. Il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui ai comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'Azienda.

6. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami o non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

7. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o con attestati professionali conseguiti, costituisce titolo di servizio

8. Il personale interessato alle attività didattiche, di cui al comma 2 è tenuto a presentare all'Azienda, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti; in mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

9. Nel caso che il lavoratore venga respinto, può fruire dei suddetti permessi solamente una seconda volta, purché detti esami abbiano esito positivo.

Articolo 50

Congedi per la formazione

1. I congedi per la formazione, disciplinati dall'articolo 5 della legge 53/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.

2. Ai lavoratori, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale massima del 10% del personale in servizio in ciascuna area di classificazione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all'ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista dalla stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività formative.

4. Le domande vengono accolte secondo l'ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.

5. L'ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrano le seguenti condizioni:

- a) il periodo previsto di assenza superi la durata di undici mesi consecutivi;
- b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.

8. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l'ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6 mesi.

Articolo 51

Periodi di riposo - festività e ferie

Qualora i giorni festivi e la domenica vengano a coincidere con una delle festività di cui agli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, modificata dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 e dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n.792, dovrà essere fissata mediante accordo aziendale un'altra giornata festiva nello stesso anno, in sostituzione di quelle per cui si è verificata la coincidenza, fatta eccezione per i lavoratori dipendenti delle A.T.E.R. nel territorio del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo Patrono, la specifica disposizione dell'articolo 1 del D.P.R. n. 792 del 28 dicembre 1985 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ferma restando la durata dell'orario normale di lavoro il lavoratore ha diritto, a 11 (undici) ore di riposo consecutivo ogni 25 (ventiquattro) ore di lavoro.

4. Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica.

5. Per i lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.

6. Qualora una delle festività non domenicali, di cui al punto 1 del presente articolo cada di domenica, è dovuto a ciascun lavoratore, il cui riposo settimanale cada normalmente di domenica, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una giornata di retribuzione globale. In luogo di detto trattamento economico aggiuntivo, a richiesta del lavoratore, è consentito il recupero della festività non goduta, purché non ostino motivate esigenze di servizio.

7. Nel caso che una delle festività non domenicali coincida con il giorno di riposo settimanale dei lavoratori di cui al punto 4, questi ultimi avranno diritto al trattamento previsto dal punto precedente a favore dei lavoratori il cui giorno di riposo cade

normalmente di domenica nel caso di coincidenza di una festività infrasettimanale con una domenica.

8. Nel caso che una delle festività non domenicali coincida con il o a richiesta del lavoratore sarà consentito il recupero di un pari numero di ore.

9. Nella giornata di Pasqua verrà corrisposto ai lavoratori, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari ad una giornata di retribuzione globale. Le festività nazionali e religiose sono regolate dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 e dall'Accordo Nazionale Interconfederale del 27 luglio 1978.

10. A seguito delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, a compensazione ed in luogo delle festività civili e religiose soppresse vengono riconosciute, a decorrere dall'1 gennaio 1986 ed a modifica del suddetto Accordo Nazionale Interconfederale, due giorni di ferie da aggiungersi ai periodi a tale titolo stabiliti ed ulteriori tre giorni di permesso retribuito oppure quattro dove l'orario settimanale è ripartito su sei giorni, fruibili anche ad ore.

11. Il lavoratore ha diritto, per ciascun anno di servizio (con esclusione dei periodi di aspettativa non retribuiti e delle assenze facoltative previste dalla legge per le lavoratrici madri dopo il parto) ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione globale.

12. Per ogni anno solare il periodo di ferie sarà pari a ventisei giorni lavorativi per tutti i lavoratori.

13. Per i lavoratori che effettuano l'orario settimanale su cinque giorni, il periodo di ferie sarà pari a ventidue giorni.

14. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso sarà assegnato dall'Azienda sulla base di una programmazione predisposta dall'Azienda medesima, da sottoporre a confronto preventivo con le rappresentanze Sindacali Aziendali, tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste dei lavoratori.

15. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore effettivo ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. Le frazioni di mese non superiori ai quindici giorni di calendario non saranno calcolate, mentre saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori.

16. L'estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

17. L'assegnazione delle ferie, di norma, non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Il lavoro di competenza del personale in ferie deve essere compiuto, per quanto possibile, del personale in servizio, durante l'orario normale, senza alcuna corresponsione di indennità.

18. Qualora, durante il periodo di ferie, il lavoratore si ammali dovrà darne comunicazione alla direzione, con l'invio di certificato medico rilasciato secondo le norme di legge entro quarantotto ore. L'interruzione delle ferie per sopraggiunta malattia è disciplinata dalla vigente normativa esistente in materia.

19. Ove la malattia impedisca il godimento parziale o totale entro l'anno del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute, a guarigione avvenuta, anche nell'anno successivo.

20. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione dell'Azienda.

21. Le ferie, una volta assegnate, devono essere obbligatoriamente fruita.

22. Nel caso di provate esigenze di servizio, le ferie possono essere fatte godere al lavoratore fino al 30 giugno dell'anno successivo e, dopo tale data, eventuali residui di ferie, che siano state assegnate e non fruita, non danno diritto a compenso alcuno, né a cumulo con la successiva maturazione.

Articolo 52

Cessione delle ferie e dei permessi retribuiti a titolo gratuito

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 151/2015 e successive modifiche ed integrazioni e compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite i lavoratori potranno cedere a titolo gratuito i permessi retribuiti e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti del medesimo datore di lavoro al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.

2. Per quanto concerne la cessione delle ferie essa potrà avere ad oggetto soltanto i giorni disponibili, vale a dire quelli che in base al C.C.N.L. risultano in più rispetto al periodo minimo legale di ferie di 4 settimane.

3. Alle medesime condizioni e sempre compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite è possibile la cessione fra lavoratori di tutti o parte dei giorni di

permesso aggiuntivi e/o ulteriori rispetto a quelli irrinunciabili e non cedibili in favore del lavoratore che si trovi in particolari condizioni personali e familiari.

4 Salvo diverse previsioni della contrattazione decentrata le modalità di fruizione saranno:

- richiesta scritta alla società da parte del potenziale beneficiario supportata da idonea documentazione medica sullo stato di malattia del minore da assistere e sul bisogno di cura e di assistenza costante, con indicazione del potenziale cedente ove già individuato;
- verifica da parte della Società della disponibilità alla cessione da parte dei dipendenti nell'ambito del contesto aziendale e della concreta fattibilità con riferimento al numero dei giorni disponibili;
- sottoscrizione da parte del cedente di apposito modulo predisposto dalla Società con la rinuncia nei confronti della Società e con la relativa cessione a titolo gratuito a favore del beneficiario con specificazione del numero.

5. Le parti garantiranno, in ogni fase della procedura, il rispetto della privacy.

6. Al fine di poter fruire dei presenti benefici, il lavoratore interessato dovrà aver già preventivamente utilizzato tutti gli istituti legali contrattuali utilizzabili.

7. La richiesta dovrà adeguatamente documentare la situazione di gravità alla base della richiesta stessa.

8. Mentre i riposi potranno essere fruiti anche in modalità oraria, le ferie dovranno essere invece fruiti esclusivamente in modalità giornaliera.

9. Per meglio consentire l'esercizio di tale diritto presso ogni Azienda o società sarà istituita una apposita "Banca Ora Etica" nella quale i lavoratori, in forma anonima, potranno far confluire le proprie ferie aggiuntive ed i permessi retribuiti maturati, cedibili gratuitamente e volontariamente a favore dei colleghi che versino nelle particolari situazioni di grave necessità regolate dal presente articolo.

10. La contrattazione aziendale, nei limiti di cui al richiamato articolo 24 del D.Lgs. n. 151/2015, potrà individuare ulteriori soggetti bisognosi di assistenza ai quali estendere tale diritto nonché ipotesi aggiuntive a quelle qui individuate.

11. Sempre in sede aziendale potrà inoltre essere concordato l'impegno per l'azienda o la società a donare un pari numero di quote orarie per ogni donazione effettuata.

12. La contrattazione aziendale potrà altresì prevedere che al presentarsi di fattispecie di dipendenti che versano nelle richiamate situazioni di necessità per l'azienda o la società provvederanno a rendere note le stesse con contestuale avvio di una eventuale sottoscrizione volontaria da parte dei lavoratori.

Articolo 53

Malattia e infortuni sul lavoro

1. In caso di assenza per malattia, il lavoratore deve darne comunicazione all'Azienda, di norma, entro le prime due ore della mattina del primo giorno di assenza stessa, salvo casi di forza maggiore. L'incapacità al lavoro deve essere provata a termini di legge.
2. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimenti alla prestazione del servizio stesso, l'Azienda conserva il posto al lavoratore, non in prova, per un periodo di mesi 12, periodo elevato a 30 mesi per i lavoratori assenti per malattie gravissime quali ad esempio malattia oncologica, sclerosi a placche o multipla, ictus cerebrale, casi di coma profondo o per interventi chirurgici di trapianto di organi vitali e di by-pass coronario.
3. In caso di assenza non continuativa, i periodi di conservazione del posto suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a tre anni. Ai soli fini del presente comma vanno esclusi i periodi di degenza ospedaliera.
4. Durante l'interruzione del rapporto per malattia l'Azienda corrisponde al lavoratore la retribuzione intera, sino ad un massimo di 12 mesi.
5. Nel caso di assenza dovuta a gravissime malattie quali ad esempio malattia oncologica, sclerosi a placche o multipla, ictus cerebrale, casi di coma profondo o ad interventi chirurgici di trapianto di organi vitali e di by-pass coronarico, la retribuzione è corrisposta per intero per 24 mesi e nella misura del 70% per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi.
6. Quando l'assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, spetta al lavoratore la retribuzione intera sino alla guarigione clinica. Pertanto le assenze previste al presente comma non sono computate ai fini del periodo di comporta di cui ai precedenti commi 2 e 3.
7. La normativa di cui ai commi 2 e 3 si applica sempreché l'interruzione del servizio per malattia o infortunio non sia causata da eventi gravemente colposi, accertati dalle competenti autorità e imputabili al lavoratore.

8. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenza o assistenziali, anche di legge, è computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite della intera retribuzione dovuta.

9. Superati i 12 e i 30 mesi di cui al secondo comma del presente articolo, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concessa l'aspettativa non retribuita fino a 12 mesi con decorrenza dell'anzianità.

10. Il lavoratore che, in relazione e durante il periodo di malattia, debba trasferirsi in località diversa dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione all'Azienda, per gli opportuni controlli.

11. Come previsto al primo comma, l'incapacità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, è facoltà dell'Azienda di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità da parte dei competenti organi. È anche in facoltà dell'Azienda di far constatare la capacità lavorativa del lavoratore all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia D.Lgs.n. 81/2008. Tali accertamenti sono effettuati ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300. L'Azienda dà comunicazione scritta al lavoratore dell'esito della visita medica di cui lo abbia sottoposto, limitandosi a notificargli la constatata sua capacità o incapacità al lavoro.

12. Qualora il lavoratore non si ritenga soddisfatto del giudizio del medico di cui all'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, può richiedere la costituzione di un collegio medico di appello formato da tre medici di cui uno nominato dall'Azienda a sue spese, uno nominato dal lavoratore a sue ed il terzo designato di comune di accordo, tra i due a spese della parte soccombente.

Articolo 54

Aspettativa

1. Al lavoratore non in prova può essere concesso, per motivi da valutarsi dall'Azienda, un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno, senza alcuna corresponsione, né decorrenza di anzianità.

2. L'aspettativa è concessa ai sensi delle vigenti norme di legge ai lavoratori chiamati a coprire cariche pubbliche o sindacati e per il servizio civile.

3. Al termine dell'aspettativa, l'Azienda assegna all'interessato, un posto di lavoro di livello pari a quella posseduta dall'interessato medesimo e comportante l'espletamento di mansioni

equivalenti a quelle svolte prima dell'aspettativa. In tale occasione, l'Azienda esamina prioritariamente la possibilità di assegnare al lavoratore un posto all'interno della sede a cui lo stesso era assegnato.

Articolo 55

Congedi dei genitori

1. Ai Lavoratori si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo.
2. Il D.Lgs. n. 151/2001 trova altresì applicazione per quanto riguarda le tutele a favore dei genitori, anche adottivi, con figli portatori di handicap gravi.
3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato pubblica o privata, la madre ha facoltà di richiedere la sospensione del congedo per un periodo di tre mesi e di godere del congedo non fruito dalla data di dimissione del bambino.
4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 28 dello stesso D.Lgs. n. 151/2001, spetta una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione e le altre indennità come previsto dagli artt. 22 e 23 D.Lgs. n. 151/2001. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 D.Lgs. n. 151/2001 le indennità sono quelle indicate ai successivi artt. 33 e 34.
5. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo, all'Azienda di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata con pec o con raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
6. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio del periodo di astensione al lavoro.

7. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del D.Lgs. n. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate, in alternativa, anche dal padre.
8. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
9. Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
10. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
11. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva a livello aziendale.
12. Il congedo parentale potrà essere usufruito in forma giornaliera o oraria sulla base della regolamentazione definita a livello aziendale.
13. La fruizione oraria dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 80/2015 e dell'articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 151/2001, per il personale in full time e part time, è frazionabile fino al minimo di un'ora continuativa da fruire, in linea di massima, all'inizio o al termine della prestazione lavorativa prevista per la madre lavoratrice o il padre lavoratore e non può essere cumulata con permessi o riposi richiesti a qualsiasi titolo.
14. In ogni caso la somma delle ore fruite nell'arco di ciascun mese dovrà corrispondere comunque a giornate intere.
15. Ai fini dell'esercizio della facoltà del frazionamento, gli interessati dovranno inoltrare all'Azienda, con un preavviso minimo definito a livello aziendale, un'apposita istanza contenente la durata del periodo richiesto e la collocazione nella giornata.

Articolo 56

Congedo per le donne vittime di violenza di genere

1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza e dalle case rifugio di cui all'articolo 5 bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 conv. modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la prevista certificazione.
3. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci tue fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
4. Il congedo può essere usufruito, su base oraria o giornaliera, nell'arco temporale di 3 anni. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Articolo 57

Mutamento provvisorio di mansioni

1. In caso di mutamento provvisorio di mansioni comportante lo svolgimento di mansioni specifiche di un livello di inquadramento superiore, cui il lavoratore sia assegnato in forma esplicita e dietro preciso mandato, il dipendente ha diritto al trattamento spettantegli a norma del presente Contratto. In caso di passaggio a livello superiore.

2. Detto mandato deve essere affidato preventivamente con comunicazione scritta nella quale va indicato il livello e mansioni affidate, il periodo dell'incarico e la causa che lo ha reso necessario.

3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 300/1970, che ha modificato l'articolo 2103 c.c., il riconoscimento dell'inquadramento al livello superiore a seguito di temporanea assegnazione a mansioni afferenti ad un livello superiore, che non sia avvenuta per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, si ottiene:

a) nell'area Q dopo 180 giorni continuativi di calendario;

b) nelle aree A, B, C e D dopo 90 giorni continuativi di calendario oppure dopo un periodo non continuativo di 180 giorno, da computarsi nell'arco di 365 giorni dall'inizio della prestazione nel livello superiore.

4. Allo scopo di evitare passaggi di livello per la semplice assegnazione provvisoria di mansioni di livello superiore, le aziende avviano la procedura per la selezione del personale, in modo che possa essere esperita prima dello scadere del termine di sostituzione temporanea, ferma restando la possibilità di avvicendamenti nell'espletamento della mansioni.

Articolo 58

Assicurazioni

1. Per i lavoratori non soggetti a norma di legge all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le aziende provvedono all'assicurazione per morte ed invalidità permanente conseguenti ad infortunio sul lavoro. Le indennità assicurate corrispondono, in caso di morte o invalidità permanente totale, rispettivamente a 5 e 6 stipendi annui; in caso di invalidità permanente parziale alle tabelle dell'Inail.

2. Per i lavoratori non soggetti a norma di legge all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonché per i lavoratori di cui al precedente comma, le aziende provvedono all'assicurazione per le invalidità permanenti di grado inferiore a quello minimo previsto per l'indennizzo da parte dell'Inail.

3. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto alla stessa erogato durante il periodo di assenza, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica

l'esercizio, da parte dell'Amministrazione di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

4. Le aziende infine forniscono ai lavoratori ogni forma di assistenza per i rapporti con l'assicuratore ivi compresa la consegna agli stessi di un "compendio delle coperture previste", nel quale sono analiticamente indicati gli adempimenti da svolgere e la documentazione da produrre ai fini dell'indennizzo.

Articolo 59

Tutela dei dipendenti portatori di handicap

1. Ai lavoratori portatori di handicap si applicano le vigenti disposizioni in materia previste dalla legge 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero dei dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti la condizione di portatore di handicap, che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto;

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate: per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera prevista dall'articolo 48 comma 4, compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri e orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario, con applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni dalla stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

3. L'Azienda, in attuazione delle vigenti normative, adotta tutte le misure idonee a favorire l'integrazione delle attività lavorative dei dipendenti portatori di handicap anche

attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

4. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge n. 10/1992 ed ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Articolo 60

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionali previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave delimitazione psicofisica o che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera prevista dall'articolo 48 comma 4 compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata dal ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle - condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero o di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. L'Azienda dispone l'arredamento della idoneità dei dipendenti di cui al primo comma

qualora i dipendenti medesimi non siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

Articolo 61

Formazione e aggiornamento professionale

1. L'Azienda promuove e favorisce, anche sulla base nei principi della vigente normativa regionale, attività anche permanenti per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, nonché la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

2. L'attività di formazione è finalizzata:

a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e di compiti attribuitegli nell'ambito dalle strutture alle quali è assegnato, anche attraverso una formazione di ingresso;

b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

3. Per gli obiettivi indicati nella lettera a) del precedente comma 2 sono promossi corsi di aggiornamento che debbono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

4. Gli obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 2 sono perseguiti mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenza di riconversione e di mobilità professionale.

5. La formazione professionale può anche essere acquisita mediante la partecipazione a convegni, seminari e incontri a carattere scientifico e di studio.

6. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio

7. Le Aziende sono impegnate a destinare all'aggiornamento, alla riqualificazione dei dipendenti ed alla formazione professionale, quantità economiche adeguate ai programmi formativi individuati annualmente e definiti a livello aziendale, con la R.S.U. e le OO.SS. territoriali così come stabilito dall'articolo 5 punto 2 comma 3 che precede.

Articolo 62

Partecipazione ad organismi collegiali

1. I dipendenti - in relazione al ruolo e alle loro funzioni e competenze hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni, dei comitati e degli altri organi collegiali dei quali siano componenti per nomina o designazione dell'Azienda;
2. La Partecipazione è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti e non esime gli stessi dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio.

Articolo 63

Copertura assicurativa

1. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazioni relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'azienda sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti i corrispondenti danni della legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

6. In sede di trattativa aziendale sarà valutata la possibilità di prevedere la copertura assicurativa di altri rischi di particolare rilievo, ivi compresi quelli di carattere professionale.

Articolo 64

Patrocinio legale

1. L'Azienda, anche a tutela dei propri diritti od interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripete dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Articolo 65

Disciplina

1. Il lavoratore deve ottemperare ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli ed attenersi ai regolamenti ed alle disposizioni aziendali; non deve inoltre valersi della propria condizione per svolgere a fine di lucro attività che siano in concorrenza ed in contrasto con quello dell'Azienda e ricevere a tale effetto compensi o regali sotto qualsiasi forma.

2. Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero verbale debbono essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore con indicazione dei motivi o degli addebiti.

3. Il lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, può presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la Direzione, facendosi assistere dalla R.S.U. oppure dalle Organizzazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato; dell'eventuale incontro viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle Parti.

4. La Direzione (direttore o altro dirigente da questo delegato), completata l'istruttoria - la quale, salvo casi particolari, deve esaurirsi entro trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del lavoratore della contestazione scritta - comunica al lavoratore la punizione irrogata, la quale diviene efficace a produttiva di effetti alla scadenza dei termini previsti dal comma successivo.

5. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti e da un terzo componente scelto di comune accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

6. Qualora l'Azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltole dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se l'Azienda adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

7. Non può tenersi conto ad alcun affetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

8. Il presente articolo e il codice disciplinare aziendale debbono essere affissi permanentemente in luoghi dell'Azienda accessibili a tutti i dipendenti.

Articolo 66

Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;

b) rilevanza degli obblighi

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

d) grado di danno o di pericolo causato dall'Azienda, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatasi;

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito dei biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;

f) concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.

2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità, tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.

3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1 per:

a) inosservanza delle disposizioni aziendali anche in tema di assenza per malattia, nonché dell'orario di lavoro;

b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;

c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni comuni o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia e vigilanza;

d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Azienda, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 300/1970;

f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro, e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;

g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'azienda, agli utenti o ai terzi. L'importo della ritenuta per multa è introitato dal bilancio dell'Azienda e destinato ed attività sociali a favore dei dipendenti.

5. La sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;

c) assenza ingiustificata dal lavoro fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tale ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati dall'Azienda agli utenti o ai terzi;

d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dall'Azienda;

e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o di infortunio;

f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;

g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;

h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro anche con utenti o terzi;

i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Azienda salvo che siano espressioni della libertà di pensiero ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 300/1970;

j) atti, comportamenti o molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;

k) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Azienda agli utenti o a terzi.

6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per.

- a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno nelle mancanze previste nel comma 5, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lett. a);
- b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo e della vigilanza, di fatti o circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Azienda o ad essa affidati;
- c) rifiuto espresso del trasferimento disposto pur motivate esigenze aziendali;
- d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal lavoro per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi;
- e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi lavorativi;
- f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal lavoro e non attinente in via diretta al rapporto stesso, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

- a) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al lavoro stesso;
 - b) accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque con mezzi fraudolenti;
 - c) condanna passata in giudicato;
- per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f) della legge n. 55/1999, modificata ed integrata dall'articolo 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16: nonché per i reati di cui al Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezioni I, II e III del C.P.;

- per gravi delitti commessi in servizio;
- condanna passata in giudicato quando della stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- violazioni intenzionali dei doveri non ricomprese nelle lettere precedenti anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

8. Il procedimento disciplinare deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale. Qualora l'Azienda sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare sola a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato a partire dalla data di conoscenza della sentenza.

9. Il vigente codice disciplinare, nel rispetto dei principi generali di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, deve considerarsi integrato della normativa sia del modello organizzativo (Legge n. 231/2001) sia della normativa anticorruzione (Legge n. 190/2012 e succ. mod.)

Articolo 67

Lavoratori sottoposti a procedimento penale

1. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà personale (o comunque tali da impedire la prestazione del lavoratore sottoposto a procedimento penale) per i reati commessi nell'espletamento delle mansioni ad esso affidate, l'Azienda, valuta se ricorrono gli estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro. Ove non ricorrano gli estremi per la risoluzione del rapporti di lavoro, corrisponde al lavoratore interessato per la durata dell'interruzione del servizio, una quota della retribuzione globale pari al 50%.

2. Quanto sopra, fermo restando la facoltà dell'Azienda di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza che é pronunciata nei confronti del lavoratore.

3. Il lavoratore è tenuto a mettersi a disposizione, dell'Azienda entro 8 giorni dal momento in cui riacquista la libertà personale.

4. In caso di interruzione del rapporto dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà personale del lavoratore o comunque tali da impedirne la prestazione lavorativa, l'Azienda,

ove non ricorrano gli estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro conserva il posto al lavoratore non in prova per un periodo di dodici mesi, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza alcuna corresponsione nè decorrenza di anzianità. Successivi periodi di interruzione si considerano continuativi quando il lavoratore abbia ripreso servizio fra l'uno a l'altro, per una durata inferiore ai 30 giorni consecutivi.

5. Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro prevista dal comma 4 del presente articolo, l'Azienda, su specifica richiesta del lavoratore, può esaminare la possibilità di concedere, in via eccezionale, un sussidio straordinario a beneficio dei familiari che risultino a carico del dipendente agli effetti della normativa sugli assegni per il nucleo familiare.

6. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per la decorrenza del periodo di cui al comma 4 del presente articolo, l'Azienda si impegna ad assumere ex novo per chiamata diretta il lavoratore che ne faccia richiesta, nei cui confronti sia stata emessa sentenza irrevocabile di proscioglimento. Le condizioni di assunzione terranno conto della posizione di inquadramento e retributiva acquisita dall'interessato prima della risoluzione del rapporto.

Articolo 68

Cause di cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati, ha luogo:

a) nei casi in cui il lavoratore ha raggiunto i requisiti di anzianità e contribuzione previsti dalla legislazione vigente per l'accesso ai trattamenti pensionistici;

b) per dimissioni del dipendente;

c) per decesso del dipendente;

d) per invalidità determinata da malattia professionale od infortunio sul lavoro, che dia diritto a pensione da parte dell'Inps gestione. Inpdap;

e) per esonero per comprovata incapacità lavorativa del lavoratore;

f) per esonero per giusta causa o giustificati motivi ai sensi delle leggi 604/1966, 300/1970

e 108/1990;

g) negli altri casi previsti dal presente Contratto.

2. L'Azienda comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto.

3. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deva darne comunicazione scritta all'Azienda rispettando i termini di preavviso.

Articolo 69

Procura delle dimissioni

1. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale, si applica l'articolo 26 del D.Lgs. n. 151/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

2. Entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo di dimissioni o risoluzione consensuale, il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.

Articolo 70

Termini di preavviso

1. In tutti i casi in cui il presente Contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corrisponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

a) due mesi per dipendenti appartenenti alle aree C e D;

b) tre mesi per dipendenti appartenenti all'area B;

c) quattro mesi per dipendenti appartenenti alle aree A e Q.

2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.

3. I termini di preavviso decorrano dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta e corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

5. L'Azienda ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un

importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

6. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio che, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.

7. L'Azienda, nel caso di dimissioni del lavoratore, previa definizione con accordo sindacale dei relativi tempi e modalità, potrà risolvere immediatamente il rapporto di lavoro, dietro pagamento di una indennità minima equivalente all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore medesimo durante il periodo di preavviso.

Articolo 71

Classificazione del personale

1. La classificazione del personale si articola in 5 aree, 13 livelli e relativi parametri di inquadramento. Vengono inoltre indicati, a titolo di esempio, i profili professionali più significativi per livello e area.

1. Definizione di area

1. L'Area, nell'ambito del sistema di classificazione, ha le seguenti funzioni e caratteristiche:

a) l'area, individua contenuti professionali omogenei e coerenti in relazione ai livelli di funzioni - attività simile nel contesto del sistema organizzativo aziendale, in una prospettiva che tenga conto delle possibili modificazioni e dello sviluppo organizzativo dell'Azienda;

b) Il personale (operari, impiegati e quadri) viene collocato in ciascuna area in funzione del grado di professionalità espresso;

c) l'area comprende nel proprio interno posizioni professionali omogenee e coerenti tra loro, in funzione dei contenuti professionali espressi, e che rappresentano gradi crescenti di complessità professionali;

d) a posizioni di crescente complessità professionale corrispondono coerenti livelli di inquadramento;

e) all'interno dell'area, il personale è tenuto, ove necessari, a svolgere temporaneamente anche attività accessorie e complementari alle proprie (si intendono anche quelle di livello inferiore o superiore):

f) ogni area è definita da una specifica declaratoria, mentre al proprio interno i livelli di inquadramento sono definiti con una propria declaratoria;

g) all'interno di ciascuna area, il livello cui assegnare il singolo lavoratore viene individuato rapportando la professionalità espressa con quella indicata dalle declaratorie di area o di livello e, ove risulti esemplificato, riscontrando il corrispondente profilo professionale.

2. Criteri di classificazione

1. L'attribuzione del lavoratore all'area avviene attraverso l'analisi della mansione svolta, mediante l'identificazione della presenza e del grado di importanza dei seguenti fattori:

a) ruolo svolto, ovvero insieme dei compiti e/o delle funzioni esercitate;

b) modalità operative, ovvero grado di autonomia e ambito in cui essa è esercitata per il raggiungimento dei risultati della mansione;

c) responsabilità e finalità della stessa;

d) gestione delle informazioni, con particolare riferimento alla loro complessità e alle modalità di utilizzo;

e) conoscenze teoriche e pratiche richieste nella mansione, profondità e ambito di applicazione, modalità di acquisizione.

2. L'identificazione di specifiche caratteristiche relative alla mansione consente l'attribuzione ai diversi livelli dell'area, anche attraverso il riscontro, ove risultino esemplificati, con i corrispondenti profili professionali.

3. Per le attività svolte si fa riferimento alle seguenti definizioni:

a) Tecnica

- produzione: attività di trasformazione fisica o di trattamento di materiali ed energia;

- distribuzione: attività di vettoriamento del prodotto dalla produzione all'utenza;

- lavori e manutenzione: attività di manutenzione, ammodernamento e nuove installazioni di

impianti;

- progettazione: attività di progettazione e sviluppo tecnologico.

b) Amministrativo - gestionale

- amministrazione: attività di trattamento dati ed informazioni a fini contabili e gestionali;
- personale: attività di gestione, relazioni e sviluppo del personale dipendente;
- utenza: attività di gestione e sviluppo dell'utenza e di relazioni con l'esterna.

c) Ausiliaria

- logistica: attività di approvvigionamento e gestione materiali;
- sistemi elaborazione dati: attività di elaborazione e trasmissione dati;
- pianificazione: attività di elaborazione di piani budget ad i controlli della loro attuazione.

d) Servizi

- servizi operativi di supporto alla linea: controllo accessi, fattorini, autisti, protocollo.

3. Declaratorie

Area Quadri

1. Vi appartiene il personale che, alle dirette dipendenze gerarchiche e/o funzionali del dirigente, sono titolari delle posizioni organizzative di maggiore rilievo per il più elevato contenuto professionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovrintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati delle mansioni svolte.

2. All'interno dei criteri sopra indicati sono così specificati, in termini di rilevanza, quelli connessi:

a) alla traduzione funzionale ed operativa della direttiva aziendali ai fini della sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'Azienda con responsabilità diretta su obiettivi economici sui relativi risultati;

b) al coordinamento o alla sovrintendenza di altri lavoratori eccezionalmente anche

quando non inquadrati in categorie con mansioni direttive;

c) alla particolare complessità dei compiti svolti, che richiedono un'alta specializzazione, frutto di un vasto insieme di conoscenze teoriche ed esperienze pratiche acquisite, nonché alle responsabilità di tipo progettuale o di ricerca.

4. In relazione alla speciale collocazione dei quadri nel contesto organizzativo aziendale ed al carattere delle funzioni direttive espletate che non consentono una prefissione di parametri temporali per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, si potranno adottare nelle singole aziende, previo confronto tra le Parti, provvedimenti tali da non assoggettare i quadri all'applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro L'Azienda può riconoscere una retribuzione alla persona che non può eccedere il 30% della retribuzione base.

5. L'area prevede due livelli di inquadramento, denominati Q1 e Q2.

6. È facoltà dall'azienda riconoscere una indennità di ruolo per il maggior aggravio di responsabilità connesse al web di quadri direttivi che siano responsabili di aree o settori identificati dall'Azienda in sede decentrata come maggiormente complessi fermo restando la responsabilità della dirigenza.

L'indennità di ruolo, sarà erogata in funzione al riconoscimento di incarichi direttivi e può ricomprendere eventuali altre indennità contrattuali aziendali ed eventuale compensazione delle ore di lavoro straordinario.

In sede di contrattazione aziendale le parti definiranno:

- presenza giornaliera;
- flessibilità di ore di lavoro;
- assenze dal servizio.

Area A

1. Vi appartiene il personale che:

a) svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative tecniche e/o amministrative funzioni professionali specialistiche e complesse;

b) opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di

obiettivi definiti:

c) ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiali, nonché sulle risorse umane, ove affidate;

d) gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per la propria unità organizzativa, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere.

2. Si richiedono approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea e almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione e notevole esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.

3. L'area prevede 3 livelli di inquadramento A1, A2 e A3.

Area B

1. Vi appartiene il personale che:

a) svolge attività di elevato contenuto professionale tecnico e/o amministrative, specialistiche e/o coordinamento;

b) opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività;

c) ha responsabilità sui risultati quali - quantitativi delle attività svolte o coordinate e in particolare sui risultati della discrezionalità esercitata;

d) si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità;

e) svolge attività specialistiche, tecniche e/o amministrative oppure attività ausiliarie complesse o differenziate, anche con l'ausilio di altri lavoratori.

2. Si richiedono conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o conseguite con approfondita esperienza o formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi.

3. L'area prevede tre livelli di inquadramento B1, B2 e B3.

Area C

1. Vi appartiene il personale che:

- a) opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione;
- b) è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte o coordinate;
- c) scambia informazioni differenziate o le utilizza per lo svolgimento della propria attività;
- d) svolge lavori esecutivi d'ordine o tecnico manuali.

2. Si richiedono conoscenze teoriche specifiche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie o processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica.

3. L'area prevede tre livelli di inquadramento C1, C2 o C3

Area D

1. Vi appartiene il personale che:

- a) svolge attività semplici;
- b) applica istruzioni ricevute, nell'ambito di procedura e prassi definite;
- c) ha responsabilità sulla correttezza delle operazioni svolte e delle procedure applicate;
- d) scambia informazioni standardizzate di tipo operativo.

2. Si richiedono conoscenze teoriche di base e conoscenze pratiche relative a procedure standardizzate e prassi ricorrenti.

L'area prevede due livelli di inquadramento D1 e D2.

Articolo 72

Declaratorie di livello e profili professionali esemplificativi di area

1. Declaratorie di livello

Ferma restando quanto definito all'articolo 64 del presente C.C.N.L. circa l'omogeneità dei livelli e dei profili professionali appartenenti ad una medesima area di classificazione del personale, sono di seguito esemplificati gli elementi cui si ricollega l'utilizzo dei livelli di inquadramento superiore a quello iniziale di ciascuna area e che ne caratterizzano il profilo.

Ai predetti livelli iniziali corrisponde comunque il possesso dei requisiti e delle caratteristiche di base descritti dalla declaratoria dell'area di appartenenza.

Area quadri

Livello Q1

Il livello Q1 potrà essere riconosciuto in presenza di caratteristiche quali:

- pluralità dei servizi gestiti;
- rilevante ampiezza del territorio servito e significativa presenza sullo stesso;
- complessità ed articolazione delle strutture tecnico-organizzative gestite;
- ampiezza e complessità delle funzioni affidate o rilevante importanza delle stesse ai fini degli obiettivi aziendali.

Livello Q2

Lavoratore in possesso dei requisiti di base per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla declaratoria dell'area di appartenenza.

Area A

Livello A1

Appartengono al livello A1 i dipendenti che svolgono mansioni pur avendo le stesse caratteristiche di quelle del livello A2, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di:

rilevanza esterna della posizione ricoperta, funzioni di sovrintendenza e di coordinamento di più unità operative, contenuto specialistico particolarmente elevato dalle mansioni.

Livello A2

Appartengono al livello A2 i dipendenti che svolgono funzioni direttive di particolare importanza per la loro ampiezza e natura, ovvero per la rilevante dimensione dell'unità cui sono preposti, ovvero mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico e per le responsabilità implicate.

Livello A3

Lavoratore in possesso dei requisiti di base per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla declaratoria dell'area di appartenenza.

Area B

Livello B1

Appartengono al livello B1 i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle del livello B2, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo sotto i seguenti aspetti: rilevanza esterna, coordinamento o sovrintendenza di altri lavoratori, contenuto specialistico delle mansioni, ampiezza e natura dell'ufficio o reparto cui sono addetti.

Livello B2

Appartengono al livello B2 i dipendenti che svolgono funzioni di concetto o che svolgono lavori tecnici specializzati, che richiedono una specifica competenza conseguibile attraverso una notevole esperienza pratica di lavoro congiunta alle necessarie conoscenze teoriche.

Livello B3

Lavoratore in possesso dei requisiti di base per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla declaratoria dell'area di appartenenza.

Area C

Livello C1

Appartengono al livello C1 i dipendenti che svolgono attività specialistiche di carattere amministrativo o tecnico-manuale, che richiedono una specifica capacità conseguibile attraverso un adeguato tirocinio acquisibile attraverso il lavoro svolto nell'ambito dell'Azienda o mediante una preparazione avuta in scuole professionali o attraverso corsi organizzati dall'Azienda stessa a seguito delle procedure previste dagli articoli 4 e 5 del vigente C.C.N.L.

Livello C2

Appartengono al livello C2 i dipendenti ai quali si richiedono capacità conseguibili mediante tirocinio per eseguire lavori d'ordine di carattere amministrativo o tecnico manuale.

Accede automaticamente al livello C2 il personale inquadrato nel livello C3 trascorsi due anni dal primo inquadramento nel predetto livello C3, sempreché abbia superato con profitto gli eventuali corsi di formazione indetti dalla Azienda.

Livello C3

Lavoratore in possesso dei requisiti elementari per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla declaratoria dell'area di appartenenza, ma privo di precedenti esperienze lavorative.

Area D

Livello D1

Vi appartiene il personale le cui attività richiedano capacità acquisibili mediante addestramento professionale e/o tirocinio.

Accede automaticamente al livello D1 il personale inquadrato nel livello D2 trascorsi due anni dal primo inquadramento nel predetto livello D2, sempreché abbia superato con profitto gli eventuali corsi di formazione indetti dall'Azienda.

Livello D2

Lavoratore in possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla declaratoria dell'area di appartenenza.

2. Profili professionali esemplificativi

Area A

- responsabile di unità organizzative;
- responsabile della sicurezza e igiene del lavoro;
- progettista;
- direttore dei lavori;
- avvocato;
- specialista contabile e/o gestionale;
- analista di sistemi e/o procedure informatiche;

- specialista software e/o hardware;
- programmatore senior.

Area B

- addetto al coordinamento di nuclei operativi;
- addetto di area gestionale, tecnica o amministrativa;
- direttore di lavori non complessi;
- disegnatore;
- ispettore - agente accertatore;
- assistente di cantiere;
- esperto software e/o hardware;
- programmatore;
- Operaio specializzato.

Area C

- addetto ad attività esecutive di carattere gestionale, tecnico o amministrativo;
- operaio qualificato;
- sportellista;
- manutentore hardware;
- centralinista;
- autista aggiustatore e/o capo garage;
- commesso;
- pulitore.

Area D

- custode;

- commesso;
- pulitore.

Titolo IV - Trattamento economico

Articolo 73

Definizione di retribuzione

1. La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente.
2. La espressione "retribuzione base" designa i minimi determinati per i diversi livelli di inquadramento dei lavoratori nella tabella allegata al presente Contratto.
3. L'espressione "retribuzione individuale" designa la somma della retribuzione base con gli importi degli aumenti individuali di anzianità.
4. Con l'espressione "retribuzione globale" si intende la somma della retribuzione individuale e delle indennità a carattere continuativo nonché dell'eventuale retribuzione alla persona: sono comunque esclusi dalla retribuzione globale gli elementi corrisposti a titolo di rimborso spese anche se forfettizzato.

Articolo 74

Retribuzione base

1. A decorrere dall'1 gennaio 2002 nelle retribuzioni base mensili saranno conglobati gli importi della ex indennità di contingenza, secondo i valori di cui alla Tabella B annessa al C.C.N.L.. Federcasa 9.7.1998.
2. Le nuove retribuzioni base mensili per il biennio 2006/2007, comprensive della ex indennità di contingenza, sono indicate nella Tabella A allegata al presente Contratto.

Articolo 75

Aumenti periodici di anzianità

1. Il lavoratore ha diritto, al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio nel livello di appartenenza, ad un aumento retributivo nella misura indicata dalla Tabella B, sotto riportata.
2. In ciascun livello può essere maturato un massimo di 14 aumenti periodici, che decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
3. In caso di paesaggio al livello superiore il lavoratore manterrà, in aggiunta alla nuova retribuzione base, l'importo in cifra degli aumenti biennio precedentemente maturati o della parte già maturata dell'aumento in corso di maturazione. Tale importo, ai fini del raggiungimento del numero massimo di 14 aumenti biennali, sarà tradotto, all'atto del passaggio di livello, in aumenti biennali corrispondenti alla nuova retribuzione base, ivi compresa una eventuale frazione di cui si terrà conto per determinare la data di maturazione della frazione mancante dal successivo aumento biennio.

Area	Livello	Importo mensile (in Euro)
Quadri	Q1	43,35 €
	Q2	35,70 €
A	As	32,13 €
	A1	28,56 €
	A2	24,99 €
	A3	21,93 €
B	Bs	21,42 €
	B1	20,91 €
	B2	18,97 €

	B3	18,97 €
	B3	17,44 €
C	C1	16,83 €
	C2	15,81 €
	C3	14,79 €
D	Ds	14,28 €
	D1	13,67 €
	D2	13,16 €

Articolo 76

Retribuzione alla persona

1. L'Azienda può riconoscere ai propri dipendenti un elemento retributivo personale in cifra fissa mensile, costitutivo della "retribuzione globale" come definita dal presente Contratto, denominato "retribuzione alla persona". Per quanto riguarda i Quadri valgono le disposizioni di cui all'articolo 62 punto 3 comma 6° del presente contratto.
2. La retribuzione alla persona non può superare il 12% della retribuzione base di competenza e può essere attribuita ai dipendenti che siano distinti per livelli di prestazione superiori alla norma e particolarmente elevati, destinati a permanere nel tempo in quanto fondati su comportamenti ampiamente verificati e consolidati.
3. La retribuzione alla persona è soggetta a riassorbimento nei seguenti casi:
 - a) in misura pari al 50% dell'incremento della retribuzione base, per ciascun avanzamento di un livello nell'ambito dell'area di appartenenza;
 - b) in misura pari all'intero incremento della retribuzione base. In caso di passaggio ad un livello appartenente all'area superiore. Eventuali residui costituiscono assegni ad personam integralmente riassorbibili con ogni e qualsiasi miglioramento, ivi compresi gli

aumenti periodici di anzianità.

4. L'utilizzo dell'istituto della retribuzione alla persona è oggetto di informazione sindacale, in quanto incidente sulle dinamiche del costo del lavoro e sulle politiche retributive aziendali, anche per quanto riguarda i criteri adottati.

Articolo 77

Premio di risultato

Premessa

1. Al fine di incentivare la produttività del lavoro è istituito nelle aziende in cui si applica il presente C.C.N.L. un premio di risultato.

2. L'istituto è volto a favorire aumenti quantitativi o miglioramenti qualitativi del servizio nonché incrementi di redditività e di competitività dell'Azienda, coinvolgendo i lavoratori nella realizzazione di programmi e progetti di produttività e qualità. Ai risultati conseguiti nella realizzazione di tali progetti (fattore produttività) e all'andamento generale dell'Azienda (fattore redditività) è collegato il premio di cui al comma precedente, sulla scorta dei criteri e principi definiti dal presente articolo.

Determinazione della massa salariale erogabile

3. L'ammontare massimo annuo erogabile a titolo di premio di risultato verrà fissato dalle singole aziende sulla base delle previsioni di aumento dall'efficienza od efficacia derivante dalla realizzazione dei progetti di cui al paragrafo successivo e tenendo conto della previsione di miglioramento della redditività aziendale.

Fattore produttività

4. I progetti di produttività possano assumere a riferimento obiettivi dell'Azienda, oppure di area, settore, gruppo, ecc. Quest'ultimi possono sostanziarsi sia in aumenti di efficienza tecnica ed economica (connessi alla riduzione dei costi unitari e/o alla realizzazione dei processi interni all'Azienda) sia in incrementi di qualità delle prestazioni rivolte all'utente.

5. Gli obiettivi/progetti vanno individuati o definiti in relazione alle specifiche condizioni di ogni singola Azienda. Gli obiettivi debbono essere misurabili, correlati all'attività lavorativa

dei dipendenti dell'Azienda e idonei a realizzare effettivi incrementi di efficienza od efficacia. Con riguardo agli obiettivi posti, in sede di contrattazione aziendale, dovranno essere stabiliti gli indicatori, con i relativi parametri di misurazione, ai quali correlare le percentuali di premio da erogare (rispetto all'ammontare massimo come appresso definito). In tale sede saranno definiti:

a) la soglia minima di risultato, relativamente alla realizzazione dei progetti, al disotto della quale non si dà luogo ad alcuna erogazione;

b) I criteri per la scelta dei dipendenti da destinare ai singoli progetti.

6. Gli obiettivi/progetti potranno essere riesaminati annualmente ed adeguati alle esigenze aziendali.

Fattore redditività

7. La somma definita annualmente ai sensi del precedente comma 3, ai fini della sua erogazione, sarà correlata ai risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti di efficienza e di efficacia (fattore produttività) nonché dell'andamento generale dell'impresa (fattore redditività), predeterminando apposite percentuali.

8. A tal fine, le Parti concordano che il concetto di redditività si identifica con la variazione positiva degli indici di bilancio rappresentativi dell'andamento generale dell'Azienda - registrata nell'anno e cui si riferisce il premio rispetto ad un periodo precedente (anno o biennio o triennio).

Determinazione del premio correlato al fattore produttività

9. L'ammontare massimo di premio erogabile in funzione del fattore produttività viene ripartito sui diversi progetti e programmi sulla base dell'importanza relativa riconosciuta ad ognuno di essi dagli organi di direzione nel quadro della complessiva strategia aziendale seguita.

10. Le quote del premio massimo erogabile destinate al finanziamento dei singoli progetti saranno liquidate in misura direttamente proporzionale al grado di conseguimento degli obiettivi prefissati.

11. Le somme così determinate saranno ulteriormente ripartite fra i lavoratori che hanno concorso alla realizzazione del progetto tenendo conto del rapporto individuale da ciascuno fornito.

Determinazione del premio correlato al fattore redditività

12. L'ammontare massimo complessivo di premio erogabile in funzione del fattore redditività si rende effettivamente liquidabile in proporzione inversa alla misura degli scostamenti negativi registrati rispetto ai risultati di redditività generale dell'Azienda attesi. Esso è ripartito fra i lavoratori in servizio in ragione del concorso della struttura di appartenenza e dell'apporto da ciascuno recato al conseguimento dei risultati, tenuto conto del rispettivo livello di inquadramento.

Erogazione del complessivo premio di risultato

13. Il premio di risultato é corrisposto sotto forma di somma una tantum, e non avrà riflessi diretti o indiretti su alcun istituto contrattuale.

14. Il premio, che va erogato annualmente, di norma entro due mesi dalla approvazione del Bilancio consuntivo, assorbe ogni e qualsiasi corresponsione esistente allo stesso ed analogo titolo in sede aziendale o dovrà essere collegato al livello professionale espresso nell'espletamento delle attività di competenza ed alla valutazione delle singole prestazioni, ivi comprese quelle di carattere professionale rese a favore dell'ente con esito positivo, tenendo anche conto della assiduità nelle presenze in servizio.

15. Le ulteriori modalità di corresponsione del premio sono le seguenti:

a) in caso di passaggio di livello nel corso dell'anno di riferimento, gli importi da corrispondere saranno pro-quota riferiti all'effettivo livello di appartenenza;

b) nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno l'ammontare del premio è proporzionato al servizio prestato nel corso dell'anno stesso.

16. È esclusa la possibilità di beneficiare dei premi previsti dal presente articolo in relazione ad attività o progetti per i quali disposizioni legislative, come ad esempio Legge n. 163/2006, che prevedono specifiche forme di incentivazione.

Articolo 78

Tredicesima e quattordicesima mensilità

1. L'Azienda, entro il mese di dicembre, corrisponde al lavoratore una tredicesima mensilità pari alla retribuzione spettantegli per detto mese.

2. L'Azienda corrisponde altresì, unitamente alla retribuzione del mese di giugno, una quattordicesima mensilità pari a detta retribuzione.

3. Il periodo di maturazione delle due mensilità aggiuntive di cui ai commi precedenti coincide con l'anno solare in cui devono essere erogate (Accordo 2.3.2004)

4. La tredicesima e la quattordicesima mensilità vanno corrisposte per intero, salvo i casi di assenza del lavoratore per aspettativa o servizio civile, e i casi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno.

In tali casi il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare delle predette mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiore e quindici giorni vanno computate come un mese intero.

5. La retribuzione utile agli affetti dalla tredicesima e della quattordicesima mensilità è costituita dalla retribuzione globale.

Articolo 79

Trattamento di missione

1. Quando un lavoratore, per motivi di servizio, debba sostenere spese di viaggio, di vitto e di pernottamento, queste vengono rimborsate o compensate, secondo le modalità e nei limiti che saranno definiti in sede di contrattazione aziendale. Per il rimborso al lavoratore delle spese sostenute per l'Impiego di mezzo di trasporto proprio si assumeranno a riferimento le tabelle A.C.I.. Non costituisce "missione" il viaggio del dipendente tra la sede principale dell'Azienda e le sedi secondarie o distaccate.

2. Le ore di viaggio non coincidenti con l'orario di lavoro sono compensate con una indennità commisurata alle retribuzioni orarie non maggiorate.

Articolo 80

Indennità varie

1. Indennità per maneggio di denaro

Il lavoratore che normalmente maneggia denaro con rischio di oneri a proprio carico, ha diritto ad un'indennità in misura compresa fra il 3 ed il 7% della retribuzione individuale in

ragione dell'entità del maneggio di denaro annuo. Tale indennità viene corrisposta anche a chi sostituisce temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualunque titolo.

2. Indennità di reperibilità

Reperibilità:

Ai lavoratori tenuti, a rotazione, ad assicurare, la propria reperibilità per ragioni di servizio di ordine tecnico-manutentivo, è dovuta una indennità giornaliera della entità percentuale di seguito indicata, da calcolarsi in relazione alle ore impiegate ed alle retribuzioni orarie non maggiorate:

- reperibilità fino ad 8 ore: 10% (dieci per cento);
- reperibilità fino a 12 ore: 15% (quindici per cento).

Per ogni ora di reperibilità compresa nella fascia notturna (dalle 22.00 alle 06.00) le suddette percentuali sono raddoppiate.

Qualora la reperibilità notturna riguardi giornate festive ai sensi del precedente articolo 46, punto 1, l'indennità giornaliera è maggiorata di un ulteriore 10%.

Qualora la reperibilità richieda interessi un arco orario che attraversa fasce orarie (notturne, diurne o festive) diverse, la relativa indennità è calcolata per quota con le percentuali sopra indicate.

Gli eventuali turni di reperibilità non sono sostitutivi né in tutto né in parte del normale debito orario giornaliero.

3. Iscrizione. agli Albi professionali.

Le spese per l'iscrizione agli Albi professionali, quando sia richiesta in sede di assunzione o sia necessaria per le mansioni affidate dall'Azienda al lavoratore, vengono rimborsate dall'azienda dietro presentazione di idonea documentazione solo in caso di prestazione professionale esclusiva per l'Azienda.

4. Buoni pasto

Negli enti presso cui non è assicurato il servizio di mensa, viene assegnato un buono pasto la cui entità è definita in sede di contrattazione decentrata. Nella stessa sede possono essere definite forme alternative di erogazione del predetto beneficio.

Articolo 81

Trattamento di fine rapporto

1. In ogni caso di cessazione dal servizio il dipendente ha diritto a un trattamento di fine rapporto determinato ai sensi dell'articolo 2120 c.c. e delle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La liquidazione e il pagamento di quanto dovuto a norma del presente articolo deve effettuarsi entro e non oltre il termine di un mese dalla data di cessazione dal servizio del dipendente, sempre che la somma messa a disposizione del dipendente o dei suoi aventi causa possa essere riscossa per cause non imputabili.

Articolo 82

Anticipazione sul trattamento di fine rapporto

1. È riconosciuta al dipendente la facoltà di richiedere ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni, un'anticipazione sull'indennità di fine rapporto.
2. La relativa domanda va presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno corredata, a pena di decadenza, dalla documentazione richiesta e indicata ai successivi commi.
3. Le domande motivate da malattia grave possono essere proposte in ogni tempo e sussistendo le altre condizioni necessarie, vengono immediatamente soddisfatte.
4. Sull'accoglimento delle domande si pronuncia l'Azienda su istruttoria condotta dal componente ufficio.
5. Il limite massimo delle domande che possono essere soddisfatte in ciascun esercizio è costituito dal 10% degli aventi titolo e comunque dal 4% del numero totale dei dipendenti.
6. Sono ammessi a presentare domanda i dipendenti con almeno otto anni di servizio che non abbiano ancora ottenuto l'anticipazione sul trattamento di fine rapporto, ovvero che l'abbiano già ottenuta almeno otto anni prima.

7. Al fine della formazione del contingente dalle domande accoglibili in ciascun esercizio e dalla graduatoria delle domande tempestivamente pervenute vengono stabilite le seguenti condizioni di accoglimento e le relative priorità:

a) malattie gravi del dipendente o dei familiari da comprovarsi con idonea certificazione sanitaria vistata dalla A.S.L. competente nonché con quietanza originale o in copia autentica di avvenuto pagamento.

b) acquisto di casa di abitazione, da documentarsi con copia autentica dell'atto notarile di compravendita o con atto preliminare di compravendita (in questo secondo caso la erogazione dell'anticipazione è subordinata alla esibizione dell'atto pubblico successivamente stipulato) e con la dichiarazione che trattasi dell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);

c) costruzione di casa in cooperativa, da documentarsi con dichiarazione con firma autenticata del presidente della cooperativa attestante la condizione di socio assegnatario del richiedente, le caratteristiche dell'alloggio, il costo di costruzione, la somma già pagata e il residuo a saldo, nonché la dichiarazione che trattasi dell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);

d) costruzione della casa direttamente da parte del dipendente o del di lui figlio, da documentarsi con la copia autentica della concessione edilizia accompagnata dai preventivi e dalla certificazione dell'ufficio tecnico comunale attestante l'inizio dei lavori, nonché, con la dichiarazione che trattasi dell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e con quietanza originale o in copia autentica di avvenuto pagamento;

e) lavori di riparazione, recupero o restauro di particolare rilevanza della casa di abitazione del dipendente o del di lui figlio da documentarsi con la concessione comunale e con il preventivo di spesa redatto da professionisti iscritti agli albi professionali, nonché con dichiarazione che trattasi di lavori da eseguirsi nell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e con quietanza autentica di avvenuto pagamento;

f) lavori di riparazione, sistemazione o restauro di normale rilevanza da eseguirsi nella casa di abitazione del dipendente, da documentarsi con l'autorizzazione comunale, con una dichiarazione attestante i lavori eseguiti e con copia autentica della fattura quietanzata della spesa ovvero con preventivo dei lavori o con copia autentica delle fatture di acconto versato, nonché con dichiarazione che trattasi di lavori eseguiti o da eseguirsi nell'unica

casa di abitazione di proprietà del dipendente (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);

g) spese da sostenere nei periodi di congedo di cui agli artt. 5, 6 e 7 della legge n. 53/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

h) Indifferibili e rilevanti esigenze economiche, da documentarsi adeguatamente anche mediante, ricevute attestanti un notevole impegno economico a carica del dipendente.

8. A parità di condizioni è accordata precedenza alla domanda del dipendente con maggiore anzianità lavorativa: a parità di anzianità lavorativa, è accordata precedenza al dipendente con maggiore anzianità di età.

9. La erogazione, ricorrendone la necessità o l'opportunità, può in tutto o in parte essere effettuata a terzi direttamente dell'Azienda in nome e per conto del beneficiario, su delega di quest'ultimo.

Articolo 83

Trattamento di pensione

1. I lavoratori dipendenti dell'Azienda sono iscritti all'Inps ex Inpdap - Cassa di Previdenza per i dipendenti da Enti Locali.

2. I contributi relativi sono a carico dell'Azienda e del lavoratore nelle misure stabilite dalla Legge.

3. L'Azienda è tenuta, nell'osservare i termini previsti dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 8 gennaio 1979, n. 3 di conversione, con modificazioni, del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, a dare comunicazione all'interessato od ai suoi superstiti ed alle Organizzazioni sindacali dell'avvenuto inoltro della pratica all'Ente competente.

Articolo 84

Primo inquadramento

La classificazione del personale è effettuata secondo la seguente Tabella di equiparazione:

C.C.N.L. Regioni - Autonomie locali	C.C.N.L. Federcasa
-------------------------------------	--------------------

Posizioni economiche	Area - Livello
-	Q1
-	Q2
D3, D4, D5	A1
-	A2
D1, D2	A3
-	B1
C1, C2, C3, C4	B2
B3, B4, B5, B6	B3
.	C1
B1, B2	C2
-	C3
A1, A2, A3, A4	D1
-	D2

2. In deroga alla Tabella di cui al primo comma sono inquadrati al livello C3 del C.C.N.L., Federcasa i dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore delle C.C.N.L. Regioni - Autonomie locali 31.3.1999, al tempo in possesso della qualifica funzionale 3°

3. I dipendenti che all'atto della prima applicazione del presente Contratto ricoprono incarichi di "posizioni organizzative", come definite e dagli articoli 8, 9 e 10 del C.C.N.L. Regioni - Autonomie locali 31.3.1999, mantengono le attribuzioni ed il trattamento giuridico - economico previsto dai predetti articoli fino alla determinazione o copertura da parte dell'Amministrazione delle posizioni di lavoro destinate alla qualifica di Quadro. Le amministrazioni debbono provvedere a tale riguardo entro dodici mesi dalla prima applicazione del C.C.N.L. Federcasa.

4. Ferma restando l'attribuzione della retribuzione base prevista dal presente Contratto in base alla corrispondenza stabilita dalla Tabella cui al primo comma, le progressioni economiche conseguite col C.C.N.L. Regioni - Autonomie locali in eccedenza alle posizioni economiche D3, D1, C1, B3, B1 ed A1, sono convertite in assegni ad personam di importo effettivo annuo pari a 13/12 delle corrispondenti differenze tabellari. L'importo dell'assegno ad personam così determinato è ripartito in 14 mensilità, è utile al calcolo della retribuzione oraria ed è riassorbito in occasione di eventuali passaggi al livello superiore.

5. La retribuzione individuale di anzianità goduta in applicazione del C.C.N.L. Regioni - Autonomie locali è convertita in aumenti biennali di anzianità e, ove necessario, in una frazione del successivo aumento in corso di maturazione con proporzionale riduzione del tempo necessario a conseguire l'aumento successivo. Qualora l'importo da convertire in aumenti biennali di anzianità ecceda il limite massimo di cui all'articolo 67, comma 2, l'intera somma resta attribuita al lavoratore avente diritto a pieno titolo di "Aumenti periodici di anzianità", anche a gli effetti della eventuale successiva applicazione del comma 3 dello stesso articolo 66.

6. L' indennità integrativa speciale percepita in vigenza del C.C.N.L. Regioni - Autonomie locali assume la denominazione di indennità di contingenza a tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni legislative ed è riconosciuta secondo gli importi previsti della Tabella B allegata al C.C.N.L. Federcasa 9 luglio 1998 che, con l'applicazione del presente Contratto, ai sensi del precedente articolo 68, cessano di essere corrisposti distintamente e vengono conglobati nella nuova tabella delle retribuzioni mensili.

Titolo V

Norme per la prima applicazione del C.C.N.L. agli enti di nuova trasformazione

Articolo 85

Adeguamento delle norme per la prima applicazione del C.C.N.L. Federcasa agli enti di nuova trasformazione

1. Primo inquadramento

Sono confermate la tabella e le norme di primo inquadramento di cui all'articolo 77 del C.C.N.L. del 14 Marzo 2002, allegato integrale al presente contratto, che continua a trovare

applicazione per le posizioni ivi previste e la tabella per le nuove posizioni economiche D6, C5, B7, ad A5. Introdotta dal C.C.N.L. Regioni - Autonomie Locali 22 gennaio 2004, che di seguito si riporta:

Posizione economica C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali	Area - livelli di inquadramento nel C.C.N.L. Federcasa
D6	As
C5	Bs
B7	B2
A5	Ds (livello di nuova istituzione)

2. Gli inquadramenti effettuati secondo la suindicata tabella non danno luogo all'assegno ad personam.

3. Nell'anno di prima applicazione del presente contratto è garantita la destinazione di risorse economiche complessive non inferiori a quella che, ai sensi del C.C.N.L. Autonomie-Locali, nell'anno precedente sono state destinate alla erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

4. Successivamente al primo anno, eventuali integrazioni, modifiche, adeguamenti, e quanto altro possa incidere sul monte economico complessivo da destinare ai premi di produttività sono oggetto di contrattazione aziendale con le R.S.U. e le OO.SS. territoriali tenendo conto di eventi rilevanti che incidono sulle condizioni economiche aziendali.

5. Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutte le Aziende a prescindere dalla data di trasformazione e non modificano gli accordi e le intese già maturati e sottoscritti negli I.A.C.P. sia aziendalizzati, fermo restando la valutazione delle parti di rivedere gli stessi.

6. In deroga alla Tabella di cui il primo comma sono inquadrati al livello C3 del C.C.N.L. Federcasa i dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore del C.C.N.L. Regioni - Autonomie locali 31.3.1999, al tempo in possesso della qualifica funzionale 3°.

I dipendenti che all'atto della prima applicazione del presente contratto ricoprono incarichi di "posizioni organizzative", come definite dagli articoli 8, 9 e 10 del C.C.N.L. Regioni - Autonomie locali 31.3.1999, mantengono le attribuzioni ed il trattamento giuridico - economico previsto dai predetti articoli fino alla determinazione e copertura da parte

dell'Amministrazione delle posizioni di lavoro destinate alla qualifica di Quadro. Le amministrazioni debbano provvedere a tale riguardo entro dodici mesi, dalla prima applicazione del C.C.N.L. Federcasa.

7. Ferma restando l'attribuzione della retribuzione base prevista dal presente Contratto in base alla corrispondenza stabilita dalla Tabella di cui al primo comma, le progressioni economiche conseguite col C.C.N.L. Regioni - Autonomie locali in eccedenza alle posizioni economiche D3, D1, C1, B3 ed A1, sono convertite in assegni ad personam di importo effettivo annuo pari a 13/12 delle corrispondenti differenze determinato è ripartito in 14 mensilità, è utile al calcolo della retribuzione oraria ed è riassorbito in occasione di eventuali passaggi al livello superiore.

8. La retribuzione individuale di anzianità goduta in applicazione del C.C.N.L. Regioni - Autonomie locali è convertita in aumenti biennali di anzianità e, ove necessario, in una frazione del successivo aumento in corso di maturazione con proporzionale riduzione del tempo necessario a conseguire l'aumento successivo. Qualora l'importo da convertire in aumenti biennali di anzianità ecceda il limite massimo di cui all'articolo 66, comma 2, l'intera somma resta attribuita al lavoratore avente diritto a pieno titolo di "Aumenti periodici di anzianità", anche a gli effetti della eventuale successiva applicazione del comma 3 dello stesso articolo 66.

9. L'indennità integrativa speciale percepita in vigore del C.C.N.L. Regioni - Autonomie locali assume la denominazione di indennità di contingenza a tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni legislative ed è riconosciuta secondo gli importi previsti dalla Tabella B allegata al C.C.N.L. Federcasa 9 luglio 1998 che, con l'applicazione del presente Contratto, ai sensi del precedente articolo 64, cessano di essere corrisposti distintamente e vengono conglobati nelle nuove tabelle delle retribuzioni mensa.

10. Le Parti stipulanti il presente C.C.N.L. si riservano di riesaminare, con riferimento agli enti che saranno trasformati dopo l'applicazione del C.C.N.L. Regioni - Autonomie locali per il quadriennio 2002 - 2005, ove tale Contratto introduca sostanziali innovazioni in materia di stato giuridico ed economico del personale. Le eventuali norme aggiuntive che si rendessero necessarie non potranno comunque comportare duplicazione di benefici contrattuali.

11. Alte professionalità

Ai dipendenti che all'atto della prima applicazione delle C.C.N.L. Federcase ricoprono incarichi di alta professionalità (articolo 10 del C.C.N.L. Regioni - Autonomie Locali 22

gennaio 2004) si applica la medesima disciplina prevista dal comma 3, articolo 77, del C.C.N.L. 14.3.2002, per le "posizioni organizzative".

Dichiarazione congiunta

La tabella di equiparazione sopra riportata ha lo scopo di garantire a tutto il personale già destinatario del C.C.N.L. Regioni - Autonomie Locali una adeguata collocazione, in termini di qualificazione professionale e di trattamento economico, nell'ambito del sistema di classificazione previsto dal presente Contratto.

Nel contempo intende essere funzionale ai processi di riorganizzazione resi necessari dalla trasformazione degli I.A.C.P. in enti pubblici economici, di cui costituisce aspetto essenziale il recupero di concrete possibilità di valorizzazione delle risorse umane e di riconoscimento delle professionalità o delle capacità individuali.

Pertanto la tabella di equiparazione costituisce l'indispensabile punto di partenza per i cennati processi di riorganizzazione aziendale, condizione necessaria per la attivazione delle norme del presente Contratto riguardanti la mobilità e lo sviluppo professionale.

Considerato quanto sopra le Parti convengono che lo singole aziende non potranno modificare gli inquadramenti risultanti dalle tabelle di equiparazione prima che tali processi di riorganizzazione siano compiutamente definiti e quindi, in linea di massima, prima che sia trascorso almeno un anno dalla attuazione del primo inquadramento. Così come convengono che i processi di riorganizzazione degli enti trasformati in precedenza devono trovare costante adeguamento alle evoluzioni in atto nel settore.

Le Parti si danno inoltre atto che, agli effetti di quanto previsto dalla legge 449/1997, articolo 59, comma 7, farà fede la certificazione della qualifica operaia rilasciata dall'Azienda.

Articolo 86

Fondo aziendale politiche incentivanti

Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto è determinato un importo per "Fondo Aziendale Politiche Incentivanti" di Euro 6 mensili per 14 mensilità moltiplicato per il numero dei dipendenti in servizio all'Azienda al 31.12.2017 e ridefinito al termine di ogni anno solare che confluisce nel Fondo di cui all'articolo 68.

Tale importo destinato ad incentivare progetti specificatamente individuati su base annua o pluriennale con le stesse modalità del sopra citato articolo.

Esempi di progetti da incentivare:

- a) accelerazioni tempistiche determinate dalla carte dei servizi;
- b) recupero della morosità;
- c) accelerazione pratiche tecniche ed amministrative.

Le risorse già previste dall'articolo 84 sono incrementate con decorrenza 1.1.2008 di euro 2,50 per dipendente in forza al 31.12.2007 per 14 mesi, che diventano euro 6,00 dall'1.1.2009 per dipendente in forza al 31.12.2008 per 14 mesi.

Le Parti convengono che a fronte del mancato utilizzo nel corso dell'anno di riferimento, dell'importo derivante dal presente articolo, le somme maturate non producono economie e verranno comunque utilizzate negli anni successivi. In carenza di accordo al termine di valenza del presente C.C.N.L. (31.12.2009) in ogni caso erogate per quanto di competenza ad ogni singolo lavoratore.

Articolo 87

Trattamento economico

Qualifica	Parametro	Tabellare a regime in euro
Q1	220	3.097,39 €
Q2	190	2.679,00 €
AS	176	2.465,58 €
A1	162	2.259,85 €
A2	162	2.259,85 €
A3	138	1.927,82 €
BS	137	1.904,80 €

B1	135	1.850,25 €
B2	128	1.757,01 €
B3	121	1.664,32 €
C1	118	1.624,89 €
C2	114	1.564,65 €
C3	110	1.515,66 €
D5	108	1510,45
D1	103	1.422,39
D2	100	1.374,39

Articolo 88

Norma finale

Il presente C.C.N.L. sostituisce per quanto esplicitamente richiamato i contratti precedentemente stipulati.

Nota finale

1. Ovunque nel contratto si faccia riferimento al matrimonio si integra con "e unioni civile"
2. Ovunque si parli di coniuge/coniugi si intende applicato anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.